Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — **Roma — Lunedì 7 Dicembre** — **Numero 289**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Domani, 8 dicembre 1896, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 517 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduta la legge 22 luglio 1894, n. 339 (Allegati *D, E, F, G, I*);

Veduta la legge 8 agosto 1895, n. 486 (Allegati *Q, R, S*);

Veduto il Regio decreto 26 aprile 1896, n. 126, col quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto coi Ministri per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata a nome del Governo, dal Ministro del Tesoro coi rappresentanti della Banca d'Italia, e sottoscritta a Roma addì 28 novembre 1896, intesa a garantire la circolazione dei biglietti, ad anticiparne la riduzione, e ad affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI.
BRANCA.
GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Disposizioni per la Banca d'Italia

Convenzione

Questo giorno vent'otto del mese di novembre dell'anno milleottocentonovantasei, in Roma, nella sede del Ministero del tesoro, fra il Governo italiano, rappresentato dal Ministro del Tesoro prof. Luigi Luzzatti, e la Banca d'Italia, rappresentata dal comm. ing. Giuseppe Marchiori, Direttore generale, e dai signori comm. avv. Vittorio De Rossi, presidente del Consiglio superiore, comm. Luigi Cavallini e comm. Enrico Rossi, Vicepresidenti, comm. Tommaso Bertarelli, segretario, comm. Giuseppe Balduino e cav. uff. ing. Francesco Coriana, Consiglieri, della Banca medesima, si convenne quanto segue, salva l'approvazione rispettivamente del Consiglio dei ministri e del Consiglio superiore della Banca d'Italia:

Art. 1.

Salva l'osservanza dell'articolo 78 dello statuto, approvato con Regio decreto 26 aprile 1896, n. 126, il capitale sociale della Banca d'Italia sarà ridotto di 30 milioni, senza pregiudizio dei limiti della circolazione concessi dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893 n. 449.

Art. 2.

La Banca anticiperà la riduzione del limite della sua circolazione, prevista dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, di 34 milioni di lire, nella seguente misura:

12 milioni al 1° gennaio 1897;
11 milioni al 1° maggio 1897;
11 milioni al 1° settembre 1897.

Incominciando dal 1898 il limite della circolazione della Banca d'Italia sarà ridotto di 17 milioni alla fine di ciascun anno, sino a raggiungere il *minimum* di 630 milioni fissato dalla predetta legge 10 agosto 1893.

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1897, la riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizione di legge, per la circolazione concessa alla Banca, non potrà in nessun caso discendere sotto il limite minimo irreducibile di 300 milioni di lire, e questa somma sarà destinata esclusivamente a garantire un importo uguale di biglietti della Banca, in circolazione.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dai 300 milioni, i portatori, a partire dal 1° gennaio 1897, avranno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, sulle seguenti attività:

a) specie d'oro e monete di argento legali di proprietà dell'istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformità all'articolo 11 della legge 10 agosto 1893 e all'infuori della somma irreducibile di 300 milioni indicata sopra;

b) buoni del Tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi gli accantonamenti per la Banca Romana in liquidazione;

c) cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori, ai termini dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893;

e) portafoglio interno non immobilizzato.

La circolazione della Banca in conto delle ordinarie anticipazioni al Tesoro sarà coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irreducibile di 300 milioni, costituiranno una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei biglietti.

Art. 4.

La circolazione dei biglietti della Banca d'Italia dovrà essere coperta per intero dai valori indicati nell'articolo precedente, entro il 31 dicembre 1897.

In corrispondenza all'aumento delle somme investite dalla Banca in buoni del Tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, o eventualmente nel credito dello Stato, di cui all'articolo 12 del presente atto, sarà liberato dalla prelazione il portafoglio interno per una somma eguale.

Art. 5.

La disposizione riguardante l'immobilizzazione delle specie d'oro a disposizione del Tesoro, di cui all'articolo 3 dell'allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, non sarà applicata.

Art. 6.

Col 1° gennaio 1897 cesseranno le anticipazioni in conto corrente della Banca d'Italia verso il credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale nel Regno.

La Banca d'Italia continuerà i servizi necessari al funzionamento del credito fondiario.

Per eventuali bisogni di cassa, il credito fondiario medesimo potrà ottenere dalla Banca anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ai termini dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a 3.50 per cento l'anno.

Tale anticipazione potrà anche esser fatta sopra i titoli del fondo di dotazione disponibili a norma dell'articolo 8 del presente atto. Per questi titoli l'anticipazione non potrà eccedere la metà del rispettivo valore.

Per le operazioni interne di anticipazione, di cui ai due comma precedenti, la Banca non sarà soggetta a tassa.

Art. 7.

I beni attualmente in proprietà del credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale o che in seguito gli perverranno anche ai termini dell'allegato *S* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, computati a valore di bilancio, passeranno alla Banca d'Italia senza onere di tassa.

Il credito fondiario ha facoltà di mantenere una costante circolazione di cartelle fondiarie per un ammontare massimo di 220 milioni di lire con la creazione di mutui nuovi esclusivamente sui beni di proprietà della Banca d'Italia.

La Banca medesima è autorizzata alla creazione di mutui sui propri beni anche con altri istituti di credito fondiario.

Per queste operazioni di mutuo la Banca godrà di un trattamento fiscale di favore.

Art. 8.

Il fondo di dotazione del credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale conserverà la proporzione costante di un decimo della effettiva circolazione delle cartelle.

La Banca d'Italia liquiderà per conto del credito fondiario l'eccedenza del fondo di dotazione.

Art. 9.

Oltre al fondo di riserva ordinario di cui all'articolo 11 della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, il credito fondiario in liquidazione della Banca Nazionale preleverà dagli utili annuali lire 300,000 per costituire, insieme agli interessi accumulati, un fondo di accantonamento da investirsi in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 10.

La Banca d'Italia potrà costituire una sezione autonoma per la gestione e la liquidazione delle partite immobilizzate.

Gli atti costitutivi della sezione saranno registrati col diritto fisso di una lira, ed essa godrà di tutti i vantaggi indicati nell'articolo 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e degli altri che fossero accordati per legge ad istituti di mobilizzazione costituiti secondo le disposizioni di quell'articolo o ai quali la Banca prenda parte.

Questa sezione avrà facoltà di emettere speciali titoli ammortizzabili, garantiti dai beni immobili urbani e rustici e dai crediti ipotecari della Banca. Questi titoli saranno trattati, nei riguardi finanziari, come le cartelle per le operazioni indicate nell'articolo 7.

Le norme per la costituzione di questa sezione della Banca d'Italia e per l'emissione dei titoli speciali ammortizzabili saranno determinate di accordo colla Banca in un regolamento, da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 11.

La Banca d'Italia affretterà la liquidazione dei titoli attualmente compresi fra le sue partite immobilizzate. La somma liquidata per questi titoli al 31 dicembre 1897 potrà essere convertita in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, in aggiunta alla scorta prevista dall'articolo 32 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e l'ammontare dei medesimi si riterrà mobilizzato agli effetti di legge.

Art. 12.

La Banca d'Italia è autorizzata a impiegare in buoni del Tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, la somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1897 da liquidazione di immobilizzazioni, purchè l'ammontare di questo impiego non superi la somma di 50 milioni.

I buoni così acquistati andranno in aumento delle scorte di cui all'articolo precedente, potranno essere destinati come cauzione per il servizio di tesoreria dello Stato, e potranno essere convertiti in un credito permanente della Banca verso il Tesoro a condizioni da fissare di comune accordo.

Art. 13.

Quando, entro l'anno 1897, sulla massa dalle partite immobilizzate e delle operazioni non consentite, accertato dalla ispezione 20 febbraio 1894, fosse conseguita una somma complessiva di mobilizzazione di almeno 190 milioni, compresa la svalutazione di capitale di cui alla convenzione 30 ottobre 1894 e quella di 30 milioni stabilita nel presente atto, e non compresa la somma da pareggiare cogli accantonamenti annuali, di cui alla convenzione 30 ottobre 1894, la Banca d'Italia, sentito il Ministro del tesoro, potrà impiegare fino a 40 milioni delle sue scorte metalliche, in buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali o conti correnti sull'estero pagabili nelle valute medesime, all'infuori dei limiti previsti dall'articolo 19 del presente atto; e la facoltà di cui agli articoli 11 e 12 precedenti rimane acquisita alla Banca nel limite di 70 milioni, oltre il 31 dicembre 1897, ma non oltre il 31 dicembre 1898.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà di investimento delle scorte metalliche della Banca, o potrà ridurne la somma, a condizione di compensare l'istituto per la diminuzione degli utili che ne deriverà, con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 900,000.

Art. 14.

Quando, entro l'anno 1898, sia raggiunta l'ulteriore somma di mobilizzazione, alle condizioni dell'articolo precedente, di 250 milioni, la tassa sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e delle anticipazioni consentite dall'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, sarà ridotta a 50 centesimi per ogni 100 lire.

Art. 15.

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare, sia ridotto a non più di 90 milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal benefizio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi sei mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, i rinvestimenti della riserva metallica della Banca, in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del presente atto non potranno superare la somma di 20 milioni. Se il Governo farà uso della facoltà di opzione di cui al secondo comma dell'articolo stesso, l'abbuono corrispondente della tassa di circolazione non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 450,000.

Art. 16.

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di 45 milioni, verrà meno nella Banca la facoltà dei rinvestimenti della riserva di cui al primo comma dell'articolo 13 e al secondo comma dell'articolo 15 del presente atto, e la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A cominciare dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili della Banca eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sul capitale versato, al netto degli accantonamenti fissati per legge o della parte attribuita dallo statuto alla massa di rispetto.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il sei per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura di sei per cento.

Art. 17.

Quando la Banca abbia soddisfatto puntualmente agli obblighi delle vigenti leggi bancarie e delle convenzioni, avrà facoltà di rimborsare agli azionisti 30 milioni versati in osservanza della citata convenzione 30 ottobre 1894. Questo rimborso di una parte del capitale debitamente accertato a forma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1893 non potrà incominciare se non dopo il quindicesimo anno di vita dell'istituto e per non più di 6 milioni all'anno.

Art. 18.

Agli effetti del bilancio della Banca d'Italia, a cominciare da quello del 1897, sul conto corrente tra questa e la Banca Romana in liquidazione, col bilancio 1897, non saranno liquidati a favore della Banca d'Italia gl'interessi previsti dall'articolo 29 della legge 10 agosto 1893, confermati coll'articolo 2 della citata convenzione del 30 ottobre 1894, approvata con la legge 8 agosto 1895, n. 486.

Dal 1° gennaio 1897, il conto corrente medesimo sarà caricato soltanto della spesa da rifondere alla Banca d'Italia per l'onere della tassa di circolazione sopra un valore di biglietti corrispondente all'ammontare del debito della Banca Romana in liquidazione verso la Banca d'Italia, registrato nella situazione del conto corrente al 1° ottobre 1893.

Art. 19.

A partire dal 1° gennaio 1897, la Banca d'Italia avrà facoltà di elevare da 7 a 15 per cento la parte della riserva metallica che può essere impiegata in conformità alle disposizioni dell'articolo 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 20.

È anticipata al 1° gennaio 1897 la determinazione della tassa di circolazione di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la circolazione corrispondente ad operazioni di sconto o di anticipazione autorizzate dalla legge ad una ragione inferiore a 5 per cento.

La disposizione del presente articolo non avrà applicazione quando saranno conseguiti gli abbuoni o le riduzioni della tassa di circolazione, di cui agli articoli 13 (secondo comma), 14, 15 e 16 del presente atto.

Art. 21.

Se allo spirare della concessione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, la Banca avrà soddisfatto agli obblighi delle leggi o delle convenzioni vigenti, la concessione medesima sarà prorogata sino al 31 dicembre millenovecentoventitre.

Art. 22.

La presente convenzione sarà registrata con la tassa fissa di una lira.

La presente convenzione, stesa in due esemplari, venne letta ad alta voce nel Gabinetto di S. E. il Ministro del tesoro, e venne sottoscritta dai rappresentanti delle parti contraenti e dai testimoni intervenuti.

Firmati: LUIGI LUZZATTI.
GIUSEPPE MARCHIORI, VITTORIO DE ROSSI, LUIGI CAVALLINI, ENRICO ROSSI, TOMMASO BERTARELLI, GIUSEPPE BALDUINO, FRANCESCO CERIANA.
BONALDO STRINGHER, Direttore generale del Tesoro, VINCENZO MANCIOLI, Capo dell'ufficio centrale d'ispezione sugli istituti di emissione, *testimoni*.

Il Numero 518 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 agosto 1893 n. 449;

Veduta la legge 22 luglio 1894 n. 339 (Allegati D, *E*, F, G, I);

Veduta la legge 8 agosto 1895 n. 486 (Allegati R, S, T);

Veduto il Regio decreto 15 ottobre 1895 n. 619, col quale venne approvato lo statuto del Banco di Napoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto coi Ministri delle Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse disposizioni, sottoscritte d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro, e dai Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, intese a provvedere al credito fondiario del Banco di Napoli, per garantire la circolazione dei biglietti del Banco, e per anticiparne la riduzione, e per affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI.
BRANCA.
GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

Disposizioni per il Banco di Napoli

Art. 1.

A deroga dell'articolo 6, comma quinto, della legge 22 febbraio 1885, numero 2922, le cartelle emesse dal credito fondiario del Banco di Napoli, a cominciare dal 1° gennaio 1897, saranno produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da qualsiasi imposta e tassa presente e futura.

Le cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli, attualmente in circolazione, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, saranno ritirate e annullate, in cambio di esse saranno emesse nuove cartelle di eguale valore nominale, produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.

Le cartelle attuali, che non saranno presentate al cambio in cartelle di nuovo tipo entro dieci anni dal giorno in cui il cambio sia incominciato, s'intenderanno prescritte, e il valore di esse andrà a profitto del credito fondiario.

Il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle nuove cartelle è garantito dallo Stato.

Art. 2.

Il debito rappresentato dalle cartelle del credito fondiario del Banco, in circolazione al 1° gennaio 1897, sarà ammortizzato nel periodo di 50 anni, a partire dalla data stessa, mediante una annualità costante, comprensiva dell'interesse netto di 3.50 per cento pagabile in due rate semestrali di lire 1.75 ciascuna, e della quota di ammortizzazione.

Il rimborso delle cartelle sarà fatto mediante sorteggi semestrali, da eseguirsi al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno. Se il prezzo delle cartelle sarà inferiore alla pari, il Banco avrà facoltà di sostituire metà del rimborso per sorteggio con acquisti diretti di cartelle sul mercato.

I mutui fatti dall'istituto, dovranno estinguersi alle condizioni e mediante le annualità determinate all'atto della rispettiva concessione, salve le agevolezze dipendenti dalla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 3.

A deroga dell'articolo 8, comma nono, della legge 22 febbraio 1885, n. 2922, sul credito fondiario (testo unico), e a partire dal dì 8 dicembre 1896, le cartelle del credito fondiario del Banco di Napoli saranno accettate in rimborso dei mutui al valore che sarà determinato per ciascun trimestre, prendendo per base i prezzi medi del titolo nel trimestre precedente e nelle principali Borse del Regno, accresciuto di 50 lire. Se il valore medio accertato e da applicarsi sia superiore a lire 450, le cartelle saranno accettate nei rimborsi dei mutui alla pari.

Art. 4.

Le somme versate al credito fondiario dai mutuatarî in conto capitale, eccedenti la quota di ammortizzazione compresa nell'annualità costante, di che al precedente articolo 2, saranno investite, sino alla totale estinzione dei mutui, in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, e accantonate in un fondo speciale destinato al pagamento degli interessi e al rimborso di quelle cartelle che rimarranno in circolazione dopo estinti i mutui corrispondenti.

Questo fondo, accresciuto in ragione composta mediante il rinvestimento dei rispettivi interessi, in quanto non occorrano per lo scopo indicato, rimarrà vincolato a favore dei portatori delle cartelle, in sostituzione delle ipoteche già assunte per la concessione dei mutui o vincolate allo stesso effetto, in virtù dell'articolo 9, comma 1°, della legge 22 febbraio 1885.

Art. 5.

Col 1° gennaio 1897 cesseranno le anticipazioni in conto corrente del Banco verso il rispettivo credito fondiario, e il conto corrente sarà chiuso definitivamente.

La somma liquidata a debito del credito fondiario per la chiusura di questo conto corrente non produrrà interesse a favore del Banco e sarà rimborsata come segue:

Per almeno 5 milioni di lire mediante cessione di immobili o di crediti ipotecari di pertinenza del credito fondiario al valore di bilancio.

Per il rimanente, mediante versamento al Banco, da parte del credito fondiario, dell'ammontare sia della imposta di ricchezza mobile dovuta sugli interessi delle cartelle, sia della tassa dovuta sulla circolazione di queste. Siffatto ammontare sarà abbonato dallo Stato a favore del Banco.

Questo continuerà il servizio di cassa per conto del suo credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco potrà concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del credito fondiario, a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a lire 3.50 per cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non sarà soggetto a tassa.

Art. 6.

Le somme che saranno versate dal credito fondiario ai termini dell'articolo precedente, saranno dal Banco di Napoli investite in titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, e accantonate in un fondo speciale, da accrescersi in ragione composta, col reinvestimento degli interessi, in sino a totale copertura del credito accertato sul conto corrente col credito fondiario al 1° gennaio 1897.

Il Banco di Napoli potrà valersi del credito ancora allo scoperto sul detto conto, per procurarsi anticipazioni intese ad affrettare le sue mobilizzazioni. In questo caso il Banco potrà vincolare gli accennati versamenti per costituire l'annualità necessaria al servizio degl'interessi e dell'ammortizzazione delle anticipazioni medesime, ovvero per contribuire alla costituzione di quell'annualità.

Il Banco è autorizzato alla creazione di mutui sui propri beni con altri istituti di credito fondiario. Per siffatte operazioni di mutuo godrà di un trattamento fiscale di favore.

Art. 7.

Il Banco di Napoli anticiperà la riduzione del limite della sua circolazione prevista dalla legge 10 agosto 1893, in modo che, col 1° di settembre 1897, il limite stesso sia già ridotto di lire 5,200,000, e alla fine di ciascun anno successivo venga ridotto di una egual somma di lire 5,200,000, sino a raggiungere la riduzione totale di 52 milioni.

Il limite estremo della circolazione dei biglietti del Banco, fissato dalla legge 10 agosto 1893 nella somma di 190 milioni, non sarà subordinato alla proporzione del triplo del patrimonio dell'istituto, a condizione che, derogando dalla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 13 della citata legge, sino allo spirare dei cinque periodi triennali contemplati dalla legge vigente per la liquidazione delle partite immobilizzate, tutti gli utili netti annuali del Banco siano portati in aumento del rispettivo patrimonio salvi gli impegni contrattuali eventualmente oggi esistenti.

Art. 8.

Il Banco di Napoli potrà sostituire, temporaneamente, una parte non eccedente la somma di 45 milioni della sua riserva metallica di garanzia dei biglietti in circolazione con titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato al loro valore di Borsa.

A tale effetto, il ministro del Tesoro è autorizzato a ritirare e a immobilizzare nelle casse dello Stato quelle somme di specie di oro che il Banco intenderà di sostituire con gli accennati titoli fruttiferi.

In cambio delle specie medesime, che diverranno proprietà del Tesoro, saranno forniti al Banco biglietti di Stato, da emettere nei limiti di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e colle forme indicate agli articoli 3 e 4 dell'allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

I titoli acquistati dal Banco coi biglietti di Stato ottenuti in cambio delle specie metalliche passate al Tesoro, saranno tramutati in certificati nominativi col vincolo della garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco, e i frutti di questi titoli saranno destinati, di semestre in semestre, alla reintegrazione della riserva metallica in specie auree, mediante graduale restituzione di biglietti al Tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di specie immobilizzate.

A misura che procederà questo riscatto saranno liberati dal vincolo di cui sopra tanti titoli quanti corrisponderanno al valore delle specie auree riscattate a reintegrazione della riserva.

Art. 9.

A partire dal 1° gennaio 1897, la riserva metallica del Banco di Napoli per garanzia dei biglietti non potrà discendere sotto il limite irreducibile di lire 90,500,000, tranne nel caso contemplato al primo comma dell'articolo precedente.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dall'anzidetta garanzia, i portatori, a partire dal 1° luglio 1897, avranno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, per il credito rispettivo sulle seguenti attività:

a) specie d'oro e monete di argento di proprietà dell'istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformità all'articolo 11 della legge 10 agosto 1893, e all'infuori della somma irreducibile indicata sopra;

b) buoni del Tesoro e altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi i titoli di cui all'articolo precedente liberati dal vincolo in seguito ai successivi riscatti di specie auree;

c) cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori ai termini dell'art. 12 della legge 10 agosto 1893;

e) portafoglio interno non immobilizzato.

Sarà considerato transitoriamente come credito utile agli effetti della copertura della circolazione, l'ammontare del credito del Banco verso il rispettivo credito fondiario, di cui all'articolo 5 del presente allegato.

Art. 10.

Ferme rimanendo le disposizioni dell'articolo 31 della citata legge 8 agosto 1895 n. 486, il Banco di Napoli, a partire dal 1° gennaio 1898, avrà facoltà d'impiegare sino a venti milioni delle sue scorte metalliche in buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali e conti correnti sull'estero pagabili nelle valute medesime.

Se il Banco profitterà della concessione di cui all'articolo 8 del presente allegato, la facoltà di cui al comma precedente sarà subordinata al riscatto graduale delle specie d'oro passate al Tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato, e non potrà essere esercitata che per una metà delle specie medesime annualmente svincolate.

Art. 11.

La circolazione dei biglietti del Banco di Napoli dovrà essere coperta per intero dai valori descritti nell'articolo 9 del presente allegato, entro il 31 dicembre 1897.

In corrispondenza all'aumento delle somme investite dal Banco in buoni del Tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato non soggetti al vincolo di cui all'articolo 8, sarà liberato dalla prelazione il portafoglio interno per una somma eguale.

Art. 12.

La disposizione riguardante l'immobilizzazione delle specie d'oro a disposizione del Tesoro, di cui all'articolo 3° dell'allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, non sarà applicata.

Art. 13.

È anticipata al 1° gennaio 1897 la determinazione della tassa di circolazione a forma del 3° comma dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1893 n. 449, per la circolazione rispondente a opera-

zioni di sconto o di anticipazione autorizzate dalla legge ad una ragione inferiore a 5 per cento l'anno.

La disposizione del presente articolo non avrà applicazione quando saranno conseguite le riduzioni della tassa di circolazione, di cui ai seguenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 14.

Quando entro l'anno 1898 sulla massa delle immobilizzazioni o delle operazioni non consentite, accertate dall'ispezione del 20 febbraio 1894 per il Banco di Napoli, fosse raggiunta una cifra complessiva di mobilizzazione di cinquantacinque milioni, non comprese le somme liquidate in perdita e che dovranno essere coperte con gli utili annuali o con la massa di rispetto ai termini di legge, la tassa sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e il valore delle anticipazioni di cui all'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, sarà ridotta a 50 centesimi per ogni 100 lire.

Art. 15.

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate, ancora da liquidare, sia ridotto a non più di trentaquattro milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal benefizio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi sei mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, i rinvestimenti della riserva metallica del Banco in conformità alle disposizioni dell'articolo 10 del presente allegato non potranno superare la somma di quattordici milioni.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà d'investimento delle scorte metalliche del Banco, o potrà ridurne la somma, a condizione di compensare l'istituto per la diminuzione degli utili che ne deriverà, con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 350,000.

Art. 16.

Quando l'ammontare delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di diecisette milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A cominciare dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili del Banco, eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sull'ammontare del patrimonio dell'istituto (capitale e massa di rispetto), da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura di sei per cento.

Art. 17.

Se allo spirare della concessione, di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il Banco avrà soddisfatto agli obblighi di legge, la concessione medesima sarà prorogata al 31 dicembre millenovecentoventitre.

Art. 18.

Le norme per la esecuzione degli articoli 1 a 9 del presente allegato, intese ad assicurare la più rigorosa gestione amministrativa dell'istituto e del suo credito fondiario, saranno fissate per decreto reale, promosso dal ministro del Tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il nuovo regolamento del Banco, da approvarsi per decreto reale, nella parte riguardante il personale, determinerà la responsabità dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dall'articolo 20 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Visto d'ordine di S. M.
LUZZATTI.
BRANCA.
GUICCIARDINI.

Il Numero **519** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 10 agosto 1893 n. 449;

Veduta la legge 22 luglio 1894 n. 339 (Allegati *D, E, F, G, I*);

Veduta la legge 8 agosto 1895 n. 486 (Allegati *R, S, T*);

Veduto il Regio decreto 15 ottobre 1895 n. 620, col quale venne approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto coi Ministri per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse disposizioni, sottoscritte d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro e dai Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, per garantire la circolazione dei biglietti, per anticiparne la riduzione, e per affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate del Banco di Sicilia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI
BRANCA.
GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Disposizioni per il Banco di Sicilia

Art. 1.

Il Banco di Sicilia anticiperà la riduzione del limite della sua circolazione prevista dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, in modo che, col 1° settembre 1897, il limite stesso sia già ridotto di lire 1,100,000, e alla fine di ciascun anno successivo venga ridotto di una egual somma di lire 1,100,000, sino a raggiungere la riduzione totale di undici milioni.

Il limite estremo della circolazione dei biglietti del Banco, fissato dalla legge del 10 agosto 1893 nella somma di 44 milioni non sarà subordinato alla proporzione del triplo del patrimonio dell'istituto, a condizioni che, derogando alla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 13 della citata legge, sino allo

spirare dei cinque periodi triennali contemplati dalla legge vigente per la liquidazione delle partite immobilizzate, tutti gli utili netti annuali del Banco siano portati in aumento del rispettivo patrimonio, salvi gli impegni contrattuali eventualmente oggi esistenti.

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1897, la riserva metallica, effettiva o equiparata per disposizione di legge, per la circolazione concessa al Banco di Sicilia, non potrà in nessun caso discendere sotto il limite minimo irreducibile di 21 milioni di lire, e questa somma sarà destinata esclusivamente a garantire un importo uguale di biglietti del Banco in circolazione.

Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dai 21 milioni, i portatori, a partire dal 1° luglio 1897, avranno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, per il credito rispettivo sulle seguenti attività:

a) specie d'oro e monete d'argento legali di proprietà dell'istituto, dedotta la parte destinata per legge a coprire il 40 per cento dei debiti a vista in conformità dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1893 e all'infuori della somma irreducibile di 21 milioni indicata sopra;

b) buoni del Tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente;

c) cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori ai termini dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893;

e) portafoglio interno non immobilizzato.

La circolazione del Banco in conto delle ordinarie anticipazioni al Tesoro sarà coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irriducibile di 21 milioni, costituiranno una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei biglietti.

Art. 3.

La circolazione dei biglietti del Banco di Sicilia dovrà essere coperta per intero dai valori indicati nell'articolo precedente entro il 31 dicembre 1897.

In corrispondenza all'aumento delle somme investite dal Banco in buoni del Tesoro e in altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, o eventualmente nel credito dello Stato di cui all'articolo 8 del presente atto, sarà liberato dalla prelazione il portafoglio interno per una somma eguale.

Art. 4.

La disposizione riguardante l'immobilizzazione delle specie d'oro a disposizione del Tesoro, di cui all'articolo 3 dell'allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, non sarà applicata.

Art. 5.

Col 1° di gennaio 1897 cesseranno le anticipazioni in conto corrente del Banco di Sicilia verso il proprio credito fondiario in liquidazione.

Se, chiuso il bilancio dell'azienda del credito fondiario per l'esercizio 1898, la situazione della liquidazione consenta, senza pericolo o danno del rispettivo servizio di restituire al Banco una parte delle anticipazioni fatte da questo all'azienda medesima, le somme che saranno così restituite verranno calcolate a deduzione delle partite immobilizzate, e potranno essere comprese nell'ammontare delle mobilizzazioni di cui agli articoli 10 a 12 del presente atto.

Il Banco di Sicilia continuerà i servizi necessari al funzionamento del rispettivo credito fondiario in liquidazione.

Per eventuali bisogni di cassa, il credito fondiario medesimo potrà ottenere dal Banco anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ai termini dell'articolo 12 della legge del 10 agosto 1893, n. 449, ad una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a 3,50 per cento l'anno.

Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non sarà soggetto a tassa.

Art. 6.

Colla stessa data del 1° gennaio 1897, l'ammontare della massa di rispetto del Banco sarà ridotta di due milioni. Questa somma sarà imputata a perdita delle immobilizzazioni per la liquidazione del conto corrente verso il credito fondiario, aumentato da un'ultima erogazione non superiore a lire 300,000.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a tenere, investita in rendita di Stato, oltre l'ordinario fondo di scorta e i titoli applicati alla massa di rispetto, una somma equivalente a quella che per effetto della accennata liquidazione del conto corrente verrà a togliersi dalle immobilizzazioni esistenti, dedotta la somma di 300,000 lire indicata sopra.

Art 7.

I beni attualmente in proprietà del credito fondiario in liquidazione del Banco di Sicilia o che in seguito gli perverranno anche ai termini dell'allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486, computati a valore di bilancio, passeranno al Banco senza onere di tassa.

Il credito fondiario ha facoltà di mantenere una costante circolazione di cartelle fondiarie per un ammontare massimo di trentuno milioni di lire con la creazione di mutui nuovi esclusivamente sui beni di proprietà del Banco.

Il Banco medesimo è autorizzato alla creazione di mutui sui propri beni anche con altri istituti di credito fondiario.

Per queste operazioni di mutuo il Banco godrà di un trattamento fiscale di favore.

Art. 8.

Il Banco di Sicilia è autorizzato ad impiegare in buoni del Tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1897 da liquidazione di immobilizzazioni, purchè l'ammontare di questo impiego non superi la somma di 2 milioni di lire.

I buoni così acquistati andranno in aumento delle scorte di cui all'articolo 32 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e potranno essere convertiti in un credito permanente del Banco verso il Tesoro dello Stato a condizioni da fissare di comune accordo.

Art. 9.

Quando entro l'anno 1897 sulla massa delle partite immobilizzate o delle operazioni non consentite, accertate dalla ispezione 20 febbraio 1894 fosse conseguita una somma totale di mobilizzazione di almeno sei milioni, compresa la somma portata a copertura del conto corrente del Banco col rispettivo credito fondiario mediante riduzione della massa di rispetto, e non comprese le somme liquidate a perdita e che dovranno essere coperte ai termini di legge, il Banco di Sicilia, sentito il Ministro del tesoro, potrà impiegare fino a 3 milioni delle sue scorte metalliche, in buoni del Tesoro di Stati forestieri pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo della Unione latina, o in cambiali o conti correnti sull'estero pagabili nelle valute medesime, all'infuori dei limiti previsti dall'articolo 13 del presente allegato; e la facoltà di cui al primo comma dell'articolo precedente rimane acquisita al Banco, nel limite di lire 2,500,000, oltre il 31 dicembre 1897, ma non oltre il 31 dicembre 1898.

Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potrà sospendere tale facoltà di investimento delle scorte metalliche del Banco, o potrà ridurne la somma, a condizione di compensare l'istituto per la diminuzione degli utili che ne deriverà, con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 80,000.

Art. 10.

Quando, entro l'anno 1898, sia raggiunta l'ulteriore somma di mobilizzazione, alle condizioni dell'articolo precedente, di sette milioni e mezzo, la tassa sulla circolazione sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e delle anticipazioni consentite dal-

l'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, sarà ridotta a 50 centesimi per ogni 100 lire.

Art. 11.

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare sia ridotto a non più di quattro milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione di un quarto per cento, escludendo dal benefizio i biglietti in circolazione corrispondenti alle partite immobilizzate.

Dopo trascorsi tre mesi dal giorno della determinazione della tassa a questa misura, i rinvestimenti della riserva metallica del Banco, in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 del presente allegato, non potranno superare la somma di lire 1,500,000. Se il Governo farà uso della facoltà di opzione di cui al secondo comma del detto articolo 9, l'abbuono corrispondente della tassa di circolazione non potrà eccedere, in nessun caso, la somma di lire 40,000.

Art. 12.

Quando l'ammontare totale delle partite immobilizzate ancora da liquidare, sia ridotto a non più di due milioni, la misura della tassa di circolazione, a partire dal 1° gennaio successivo, sarà ridotta alla ragione uniforme di un decimo per cento.

A partire dall'esercizio per il quale la tassa di circolazione sarà ridotta a siffatta ragione, lo Stato parteciperà agli utili del Banco eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sull'ammontare del patrimonio dell'istituto (capitale e massa di rispetto), da determinarsi al momento dell' applicazione del presente articolo.

Lo Stato parteciperà:

a un terzo degli utili netti eccedenti il cinque per cento, quando questi non superino il sei per cento;

alla metà degli utili stessi, quando superino la misura di sei per cento.

Art. 13.

A partire dal 1° gennaio 1897, il Banco di Sicilia avrà facoltà di elevare da 7 a 15 per cento la parte della riserva metallica che può essere impiegata in conformità alle disposizioni dell'articolo 31 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Art. 14.

È anticipata al 1° gennaio 1897 la determinazione della tassa di circolazione a forma del terzo comma dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per la circolazione rispondente ad operazioni di sconto o di anticipazione autorizzate dalla legge ad una ragione inferiore a 5 per cento.

La disposizione del presente articolo non avrà applicazione quando saranno conseguiti gli abbuoni o le riduzioni della tassa di circolazione, di cui agli articoli 9 (comma secondo), 10, 11 e 12 del presente allegato.

Art. 15.

Se allo spirare della concessione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, il Banco di Sicilia avrà soddisfatto agli obblighi di legge, la concessione medesima sarà prorogata sino al 31 dicembre millenovecentoventitre.

Visto d'ordine di S. M.
LUZZATTI.
BRANCA.
GUICCIARDINI.

Il Numero **520** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486;

Veduti i Nostri decreti del dì 6 corrente, numeri 517, 518 e 519, coi quali si approvano la convenzione 28 novembre u. s., fra il Governo e la Banca d'Italia, le disposizioni per la sistemazione del credito fondiario del Banco di Napoli, e i provvedimenti per guarentire e ridurre la circolazione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto con quelli per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le qui annesse disposizioni, sottoscritte d'ordine Nostro dai Ministri del Tesoro, delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, intese ad agevolare il risanamento della circolazione dei biglietti di banca.

Siffatte disposizioni avranno applicazione dopo il 1° gennaio 1897.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1896.

UMBERTO.

LUZZATTI.
BRANCA.
GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ridurre la circolazione dei buoni del Tesoro ordinari, mediante speciali accordi, per virtù dei quali gli istituti di emissione si impegnino a convertire in un credito verso lo Stato parte dei rispettivi fondi disponibili per l'impiego in titoli, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

L'interesse a carico dello Stato per siffatta operazione non potrà in nessun caso superare il 3,50 per cento netto l'anno.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno fissate per decreto reale, sentiti la Corte dei conti e il Consiglio di Stato.

Art. 2.

A deroga dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1895, n. 486, il limite massimo della circolazione dei biglietti a debito dello Stato viene ridotto di 200 milioni, e viene revocata la disposizione di cui alla lettera *a* dell'articolo 3 dell'allegato *I* alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

Nel nuovo limite di 600 milioni, e osservando le norme prescritte negli articoli 3 e 4 dell'allegato *I* alla legge predetta, il Ministro del tesoro, col 1° marzo 1897, è autorizzato ad emettere biglietti di Stato sino a concorrenza di una somma totale non superiore a 45 milioni di lire, contro immobilizzazione nella Cassa depositi e prestiti di una riserva di monete italiane d'oro e d'argento corrispondente a 44 per cento dei biglietti da emettere.

Di una eguale somma di lire 45 milioni è ridotto l'ammontare complessivo delle anticipazioni che gli istituti di emissione attualmente sono obbligati a fare al Tesoro.

L'ammontare delle monete divisionali d'argento di conio italiano da immobilizzare per la nuova emissione dei biglietti di Stato non potrà eccedere la somma di 10 milioni.

Art. 3.

A deroga dell'articolo 30 della legge 8 agosto 1895, n. 486, l'ammontare delle anticipazioni ordinarie che gli istituti di emissione saranno obbligati a fare al Tesoro, dal 1° marzo 1897, sarà ripartito così:

Banca d'Italia	L. 85,000,000
Banco di Sicilia	» 5,000,000
Totale . . .	L. 90,000,000

Art. 4.

Sul valore nominale delle nuove cartelle che potranno emettere il credito fondiario della cessata Banca Nazionale e il credito fondiario del Banco di Sicilia per agevolare la mobilizzazione di proprietà immobiliari della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia, e sul valore nominale dei titoli ammortizzabili che potranno essere emessi dalla Banca d'Italia o da Società costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 10 agosto 1893, n. 449, allo scopo di affrettare la liquidazione delle partite immobilizzate degli istituti di emissione, secondo norme da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà dovuto all'erario, per l'intera durata dell'ammortizzazione delle cartelle fondiarie o dei titoli medesimi, un contributo annuo di lire 0,400 per cento, di cui lire 0,075 a titolo di abbonamento delle tasse indicate nell'articolo 1 della legge 4 giugno 1896 n. 183, e lire 0,325 a titolo d'imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

I titoli ammortizzabili emessi in conformità alle disposizioni accennate nell'articolo precedente saranno considerati come cartelle fondiarie agli effetti dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893.

Art. 6.

Agli effetti della liquidazione delle rispettive partite immobilizzate, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, sentito il Ministro del tesoro, potranno concludere speciali accordi con la Banca d'Italia per la emissione di titoli ammortizzabili ai sensi dei due articoli precedenti, verso passaggio alla Banca medesima, senza onere di tassa, dei beni o dei crediti ipotecari da servire di base all'emissione dei titoli stessi.

Gli accordi accennati sopra saranno registrati col diritto fisso di lire 1.

Art. 7.

I termini di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265 sono prorogati al 31 dicembre 1898.

Art. 8.

Gli istituti di emissione, per la riscossione dei loro crediti dipendenti dalle attività immobilizzate, assistiti da titolo esecutivo, potranno valersi, rispetto all'azione immobiliare che loro competa, o che comunque possano esercitare, della procedura privilegiata ammessa per la riscossione delle imposte dirette, regolata dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, e successive.

Se il titolo esecutivo sia fondato sopra un effetto cambiario protestato, il protesto deve essere fatto a mezzo di notaio, o, in difetto del protesto, deve essere prodotta la dichiarazione di cui all'art. 307 del Codice di commercio.

Le spese di registro e bollo dovute per gli atti riguardanti le accennate procedure privilegiate sono ridotte alla metà.

Art. 9.

La tassa graduale di bollo sulle cambiali è ridotta alla metà a favore della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, per le cambiali estere, pagabili all'estero in oro od in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, che dai medesimi istituti vengano acquistate e comprese nella rispettiva riserva utile per la circolazione dei biglietti a termini di legge.

Con decreto Reale, promosso dai Ministri del tesoro e delle finanze, saranno stabilite le norme, le cautele e le sanzioni per l'attuazione della precedente disposizione.

Art. 10.

A deroga dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 10 agosto 1893, l'esercizio delle stanze di compensazione, ove proceda direttamente dalle Camere di commercio, potrà da queste venire affidato, col consenso del governo e sotto la loro vigilanza e responsabilità, anche a un solo istituto di emissione, se questo ne abbia già l'esercizio.

L'esercizio delle stanze di compensazione, che si istituissero in città nelle quali non esistano sedi o succursali di tutti gli istituti di emissione, potrà essere affidato dalla locale Camera di commercio a quello o a quegli istituti di emissione, riuniti in consorzio, che abbiano sede o succursali nel luogo medesimo.

Visto d'ordine di S. M.
LUZZATTI.
BRANCA.
GUICCIARDINI.

Il Numero **CCCXCIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 febbraio 1894 n. CXVIII (parte supplementare), col quale viene dichiarata di pubblica utilità a favore del Comune di Genova l'espropriazione di alcune botteghe addossate alla Porta Soprana o di Sant'Andrea in quella città, assegnando il termine di tre anni per l'espropriazione ed il compimento dei lavori;

Considerata la convenienza di prorogare il detto termine giusta la domanda del detto Comune;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato di tre anni, e cioè fino al 25 febbraio 1900, il termine concesso dal citato decreto 25 febbraio 1894 per compiere le espropriazioni ed eseguire i lavori alla Porta Soprana di Genova, di cui è parola nel decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 novembre 1896.

UMBERTO.
E. GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Relazione *di S. E. il Ministro della Guerra a* **S.M. il Re,** *in udienza del 6 dicembre 1896, sul decreto riguardante il ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria.*

SIRE!

Il R. decreto del 10 settembre 1871, relativo al riordinamento dell'arma di cavalleria, sanciva, fra le principali modificazioni, la soppressione degli stendardi. Un tal provvedimento era consi-

derato allora come una dura necessità, in quanto che, per il largo impiego della cavalleria in reparti frazionati sia nel servizio di esplorazione, sia nelle altre operazioni secondarie di guerra, lo stendardo, lungi dal compiere l'importantissimo ufficio che gli compete, avrebbe potuto forse esercitare un'influenza non a vantaggio dell'azione dell'arma.

Se non che in questi 25 anni trascorsi da quell'epoca, le modalità, colle quali la cavalleria è chiamata ad esplicare la sua azione in campagna, vennero man mano dilucidandosi, di guisa che oggidì può affermarsi che il reggimento, qualunque sia lo speciale mandato che gli si affida, potrà distaccare ed anche frazionare in piccoli reparti, se occorre, alcuni suoi squadroni, ma dovrà pur serbarne qualcuno come nucleo di sostegno, per agire a momento opportuno.

D'altra parte il nostro ordinamento prevede che 12 dei nostri 24 reggimenti siano in guerra formati in tre divisioni.

Così ormai si può dire, che in avvenire sarà normale il caso in cui lo stendardo del reggimento troverà sul campo di battaglia il posto che gli è dovuto.

In tal situazione non esisterebbero più le ragioni, per le quali nel 1871 il Ministro era costretto ad invocare la soppressione degli stendardi; e così stando le cose, è naturale che sia agognato il ripristinamento di questo altissimo simbolo morale, potente elemento di coesione in guerra, quanto efficace mezzo di educazione militare in pace.

Convinto della benefica influenza che eserciterà nei corpi di cavalleria la presenza degli stendardi, e nella fiducia che V. M. si degnerà di accogliere benevolmente le esposte considerazioni, ho l'onore di sottoporre all'Augusta Vostra firma il qui unito schema di decreto.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 maggio 1860;
Visto il R. decreto 10 settembre 1871;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È ripristinato l'uso dello stendardo per i reggimenti di cavalleria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DELLA GUERRA

Il Ministro della Guerra, con decreto 7 novembre 1896, ha nominato il maggiore generale medico, Goria cav. Francesco, membro della Commissione per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni morti nei combattimenti d'Africa, in sostituzione del maggiore generale medico Tosi cav. Federico, testè defunto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:***

Con decreti in data dal 18 ottobre al 26 novembre 1896:

Felicetti cav. dott. Antonio, segretario capo amministrativo di 3ª classe negli uffici finanziari direttivi, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, a decorrere dal 1° gennaio 1897;

Ferrero Giacomo, ispettore demaniale di 3ª classe, id. in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, per tre mesi, a decorrere dal 20 ottobre 1896, con l'annuo assegno di lire 1750;

Brunod Giovanni Battista, ricevitore del registro, id. id. id. id., per quattro mesi, a partire dal giorno della sua surrogazione, con l'annuo assegno di lire 1639;

Vallega Luigi, id. id., id. id. per motivi di famiglia, id. per tre mesi a partire dal giorno della sua surrogazione;

Visetti Gaetano, id. id., in aspettativa per motivi di salute, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per gli stessi motivi, con effetto dal 20 ottobre 1896;

Bovolo Dionigi, agente di 3ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, sospeso a tempo indeterminato dalle funzioni e dallo stipendio per gravissimi abusi commessi nello esercizio delle sue attribuzioni, è, per gli stessi motivi, destituito dall'impiego, a partire dal 2 ottobre 1896;

Leone Vincenzo, vice-segretario amministrativo di 3ª classe negli uffici finanziari direttivi, stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia mediante regio decreto del 18 ottobre 1896 dovendo prestare servizio militare come ufficiale di complemento, è richiamato in attività di servizio dal 16 novembre 1896;

Tobia Gaetano, ricevitore del registro, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, con effetto dal giorno della sua surrogazione nell'ufficio del registro di Mazzara del Vallo;

Vignali Uberto, vice segretario amministrativo di 2ª classe negli uffici finanziari direttivi, è trasferito dall'Intendenza di Perugia a quella di Roma;

Thea dott. Felice, id. id. id. id., id. id. di Genova id. di Cuneo.

Cieri Francesco, id. id. di 3ª classe id., id. id. di Aquila id. di Campobasso.

Stefanoni Ausonio, id. id. di 2ª classe id., id. id. di Roma id. all'Amministrazione centrale.

Manin Federico, segretario id. di 3ª classe id., stato trasferito, con decreto Ministeriale 8 novembre 1896, dall'Intendenza di Ancona a quella di Aquila, è destinato invece all'altra di Reggio Calabria.

Lardoni Benvenuto, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia, in seguito a sua domanda, per cinque mesi, a decorrere dal 1° dicembre 1896.

Cantù Giovanni, ricevitore del registro, id. id. per motivi di salute, id., per due mesi, a partire dal giorno della sua surrogazione con l'annuo assegno di lire 2279.

Martire Giuseppe, id. id., id. id. id. id., id., per quattro mesi, id. dal 26 ottobre 1896, con l'annuo assegno di lire 1735.

Domeniconi Giuseppe, agente di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, id. id. id. id., id., per sei mesi, id. dal 1° dicembre 1896 con l'annuo assegno di lire 1750.

Lanata Ulderico, ufficiale di 5ª classe nelle dogane, in aspettativa per motivi di salute, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° novembre 1896.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Elenco *delle pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.*

Con deliberazioni del 1° luglio 1896:

Favatà Angela, Maria e Michele orfani di Nicola, lire 604,33.
Paci-Ippoliti Vittoria ved. di Coraducci Gaetano, indennità, lire 2722.
Nicolao Marianna ved. di Ferlazzo Vincenzo, lire 1722,66.
Boffano Maria ved. di Benso Angelo, lire 279.
Bracco Dionisia ved. di Baltuzzi Prospero, lire 576.
Fratti Angela ved. di Pighi Felice, indennità, lire 2200.
Gremmo Filippo, portalettere, lire 810.
Santonocito Luigi, ufficiale d'ordine, indennità, lire 1650.
Milesi Giuseppe, direttore telegrafico, lire 3200.
Grassini Pietro, professore d'istituto tecnico, lire 3645.
Papa Domenica ved. di Bonomo Luigi, lire 800.
Conforto Federico e Delia orfani di Gioacchino, lire 350.
Gatti Antonia ved. di Cresci Vincenzo, lire 355.
Becherini Cesare, impiegato daziario, lire 1744.
A carico dello Stato, lire 29,17.
A carico del comune di Pisa, lire 54,11.
A carico del comune di Livorno, lire 1660,72.
Criscuolo Adelia ved. di Lauro Gennaro, lire 63,75.
Sorina Giuseppe, usciere nell'amministrazione dei telegrafi, indennità, lire 1137.
Bigatti Sofia ved. di Brugnetti Camillo, lire 505,33.
Schena Elisabetta ved. di Conedera Domenico, lire 6,40, 802[1000 mensili.
Conedera Girolamo, orfano del suddetto, lire 0,21, 604[1000 settimanali.
Esposito detta Martina Concetta ved. di Brocato Vincenzo, lire 378,33.
Novelli Giovanna ved. di Lovino Giuseppe, lire 150.
Zasso Bernardina ved. di Farenzena Beniamino, lire 4,78, 765[1000 mensili.
Amenta Rosalia ved. di Ceraso Vincenzo, lire 1066,66.
Achino Teresa ved. di Carozzo o Carosso Luigi, lire 1306.
Panico Luigi, custode delle bonifiche, lire 633.
Bruno Isabella, ved. di Maineri Giuseppe, lire 640.
Lisorre Maria Stella, ved. di Pannoni Emilio, lire 210.
Negrotti Luigi, prof. d'Istituto tecnico, lire 2733.
Gallizioli Pietro, lavorante d'artiglieria, lire 264,96.
Nicolai Vincenzo, consigliere di cassazione, lire 7133.
Staffelli Luigi, capitano contabile, lire 2981.
Gusmano Giuseppe, capitano contabile, lire 2267.
Reggianini Vito, soldato, lire 540.
Gho Francesco, soldato, lire 540.
Icardi Vincenzo, padre di Luigi, lire 202,50.
Guidi Cesira, ved. di Renzoni Demetrio, lire 960.
Pennestri Demetrio, guardia di finanza, lire 170,01.
Sgorbini Celeste, ved. di Vignale Domenico, lire 122,33.
Bardi Serafino, capo lavorante d'artiglieria, lire 568.
Marchetti Marianna, ved. di Tedeschi Federico, lire 230,26.
Basini Luigi, capitano contabile, lire 2934.
Dalbuono Aristide, sottotenente nei Reali Equipaggi, lire 1305.
Santini Antonio, nocchiere nei Reali Equipaggi, lire 1000.
Timini Mario, orfano di Vincenzo, lire 241,66.
Loveque Marianna, ved. di Gargiulo Luigi, lire 144,83.
Manici Maria, ved. di Pittameglio Giovanni, lire 218.
Franzini Bartolomeo, operaio d'artiglieria, lire 472.
Guglielmetti Antonio, maresciallo nelle guardie di città, lire 1200.
Campo Carlo, lavorante d'artiglieria, lire 415.
Quaranta Lorenzo, operaio d'arsenale, lire 437,50.
Arca Costantino, vice brigadiere nei carabinieri, lire 480.
Bosco di Ruffino Federico, tenente generale, lire 8000.
Dall'Aglio Achille, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1173,20.
Sorrentino Gaetano, guardia di città, lire 275.
Baglietto Anna, ved. di Del Bello Giacomo, lire 715,66.
Virno Domenico, guardia scelta di città, lire 402,50.
Garnier Edoardo, maresciallo di finanza, lire 806,67.
A carico dello Stato, lire 780,27.
A carico del comune di Firenze, lire 26,40.
Zehender Federico, commesso nelle direzioni delle costruzioni navali, lire 1320.
Palumbo Redenta ved. di Nardello Catello, lire 106,66.
Esposito Salvatore, capo operaio d'artiglieria, lire 1200.
Mertorelli Anna ved. di Pelitto Paolo, lire 129,33.
Boggio Mª Giuseppa, ved. di Androis Paolo, lire 150.
Francia Gio. Francesco, esattore delle imposte, indennità, lire 2108.
Calcino Alessandro, magazziniere delle privative, lire 3284.

Con deliberazioni dell'8 luglio 1896:

Camozzi Fulvia, ved. di Grandi Eligio 622.
Fabbiani Francesco, capo d'ufficio postale, lire 2640.
Furia Domenico, tenente colonnello, lire 3640.
Luzzo Mª Giuseppe, ved. di De Causis Placido, lire 180.
Tincolini Pietro, prof. nell'Istituto di belle arti, lire 2900.
Quirico Giuseppe, usciere negli uff. finanz. lire 1056.
Venturini Federico, procuratore generale di corte d'appello, lire 8000.
Viglioni Maria, ved. di Severi Ernesto, lire 301,60.
Raffinetti Alfonso, soldato, lire 540.
Capretto Fortunata, ved. di Avallone Giuseppe, lire 131,66.
Marini Carlo, sotto capo infermiere nei R. equipaggi, lire 594.
Bacchetta Mª Matilde, ved. di Valsesia Giuseppe, lire 150.
Martino Mª Isabella, ved. di Capsoni Antonio, lire 1600.
Milanesi Goffredo ed Ida Cornelia, orfani di Raffaele, lire 176,66.
Oppio Anacleto, tenente, lire 690 per anni sei.
Di Campo Mª Regina, ved. di De Marco Luigi, lire 226.
Giacomazzi Giuseppe, brigadiere nei carabinieri, lire 560.
Roberti Vincenzo, uno dei Mille, lire 1000.
Rossi Filippo, furiere negli stabilimenti militari di pena, lire 530.
Ceschi Emanuele, capitano del genio, lire 992,50 per anni 9 e mesi 6.
Bianchi Eugenio, capitano, lire 2039.
Baldi Giulia, ved. di Cominoti Gio. Batta, lire 439.
De Capitani d'Arzago Luigi, capitano, lire 1807.
Brindisi Raffaele, sorvegliante di conservatorio di musica, lire 552.
A carico dello Stato, lire 374,44.
A carico del conservat. di musica di Napoli, lire 177,56.
Belloni Calondio, agente delle imposte, lire 3520.
Prato Mª Placida, ved. di Pino Felice, lire 894,66.
Delle Femine Angela Maria, ved. di De Candia Vincenzo, lire 180.
Faraut Maria ed Antonio, orfani di Pasquale, lire 287,33.
Scarabelli Giacomo, appuntato nelle guardie carcerarie, lire 600.
Menegrilli Alfonso, brigadiere di finanza, lire 860.
A carico dello Stato, lire 686,10
A carico com. Firenze, lire 173,90.
Novellini Luigia Vittorina, ved. di Dotti Luigi, lire 375.
Coco Francesco, ufficiale postale, indennità, lire 1750.
Rossi-Caselli Maria Maddalena, ved. di Bossi Gaetano, lire 1063,66.
Lopresti Fortunata, ved. di De Leito Luigi, indennità, lire 1750.
Gatta Vittorio, tenente contabile, lire 666,50 per anni otto.
Malcotti Antonio, brigadiere di finanza, lire 700.
Bochino Maria, ved. di Gallo Matteo, lire 219,33.
Parisi Sebastiano, brigadiere di finanza, lire 660.
Guido Angelo, guardia scelta di finanza, lire 512.

Morel Luisa, ved. di Braceschi Paolo, lire 1320.
Lo Bianco Maria, ved. di Pisanti Salvatore, lire 313,33.
Falcidia Giuseppe Luca, vice cancelliere di Tribunale, lire 1350.
Brustio Isabella, ved. di Ripamonti Giacomo, indennità, lire 1050.
Pezziga Enrico, capitano, lire 2362.
Ciammaichella Giovanni, tenente, lire 585 per anni 5 e mesi sei.
Franchini Amerigo, Adalgisa e Pietro, orfani di Paolo, lire 333,33.
Cicchini Ferdinando, tenente d'artiglieria, lire 1635.
Esposito Fiorentina orfana di Catello, lire 152,40.
Bisognin Giosafatte, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 820.
Agostini Olinto, misuratore assistente del genio civile, lire 2000.
A carico dello Stato, lire 279,07.
A carico della provincia d'Arezzo, lire 1720,93.
Baruccò Luigi, ingegnere del genio civile, lire 1933.
Zurlo Vincenzo, Delegato di pubblica sicurezza, lire 1496.
De Finis Pasqualina ved. di De Santis Giovanni, lire 160.
Pisenti Angela ved. di Campanari Francesco, lire 320.
Zuliani Laura, operaia cottimante nelle manifatture tabacchi, lire 0,34, 567|1000 al giorno.
Barbieri Enrico, guardia scelta di finanza, lire 606.
Falaschini Anselmo, maresciallo id., lire 850.
Conoscente Assunta, orfana di Achille, lire 460.33.
Sannino Filomena, ved. di Vinci Raffaele, lire 137,77.
D'Agostino Condemi Rosina, M.ª Giuditta e Clementina figlie di Nicolantonio, lire 637,50.
Pagliarani Filomena, ved. di Brunelli Attilio, indennità, lire 2955.
Ussia Francesco, brigadiere di finanza, lire 580.
Canaveri Giovanni, guardia id., lire 200.
Silvagni M.ª Raffaela, ved. di Ripoli Ignazio, lire 1600.
Mele Raffaelo, ufficiale d'ordine nel Ministero Guerra, lire 1760.
Fallace Michele Arcangelo, brigadiere di finanza, lire 740.
Salerno M.ª Rosaria figlia di Giuseppe, lire 153.
Gasperi Campani Pietro, magazziniere dei sali e tabacchi, lire 3226.
Mignarli Giulia ved. di Bernacchi Giuseppe, lire 700,33.
Rupolo Francesco, brigadiere di finanza, lire 620.
Esposito Bernardo, id. id., lire 660.
Lumachi Francesco, maresciallo id., lire 590.
Dei Ferdinando, brigadiere id., lire 460.
Matteucci M.ª Teresa, ved. di Gamurrini Oreste, Gamurrini Teresa ed Eugenia, orfane del suddetto, indennità, lire 4083.
Cioccolanti M.ª Luigia ved. di Dettoni Michelangelo, lire 387,33.
Pancani Faustino, maggiore, lire 3520.

(*Continua*)

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0 cioè: N. 1038761 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 460 al nome di Raggi Aristide fu *Vincenzo*, minore sotto la patria podestà della madre Rizzi Giulia fu Leopoldo vedova Raggi, domiciliata a Bologna con avvertenza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Raggi Aristide fu *Carlo* Vincenzo, minore, etc. (come sapra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 dicembre 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Con Regio decreto 7 novembre 1896, registrato alla Corte dei Conti il giorno 23 novembre 1896, il sig. Nicola Farenga, R. Commissario per la cassa di risparmio di Muro Lucano, venne confermato fino al 31 gennaio 1897 nella carica stessa.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 5 dicembre 1896

Presidenza del Presidente VILLA

La seduta comincia alle ore 14.

LUCIFERO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, intende di rispondere subito alle interrogazioni degli onorevoli Cavallotti e Palamenghi-Crispi, questi domanda « se è vero quanto è compreso in certe affermazioni dell'onorevole Cavallotti. »

L'onorevole Cavallotti desidera sapere « a che punto si trovi l'induzione sull'erogazione dei fondi del terremoto » inoltre desidera « sapere se e come siasi provveduto agli abusi gravi nel servizio della Consulta Araldica, dopo la scoperta della distrazione dal tesoro di lire 29,092 provenienti da diritti araldici, che, invece di versarsi secondo legge al tesoro, furono, sotto un'anteriore amministrazione, erogate ad altri usi, ivi comprese gratificazioni fra gli impiegati di fiducia del presidente del Consiglio d'allora e un documentato prelevamento del capo di Gabinetto del medesimo; e se siasi provveduto come di legge alla restituzione di quelle somme. »

Non può rispondere all'interrogazione dell'onorevole Galli R. perchè è concepita in termini che non spiegano chiaramente il suo pensiero.

Però a complemento delle notizie date ieri presenta alcune appendici al resoconto presentato che le completano fino a tutto novembre 1896.

Spera con ciò di aver soddisfatto l'onorevole Galli. Se altre informazioni e schiarimenti egli desidera, formuli più precisamente la sua domanda.

All'onorevole Cavallotti deve fare osservare che fin da ieri presentò la relazione sulla gestione dei fondi della Consulta Araldica.

Quanto a ciò che desidera sapere l'onorevole Palamenghi, se cioè sieno vere le affermazioni dell'onorevole Cavallotti relative ai fondi della Consulta Araldica, deve dichiarare che quelle affermazioni sono quelle da lui stesse fatte davanti all'altro ramo del Parlamento.

Ma l'onorevole Palamenghi desidera, ed ha ragione di ciò desiderare, la prova di quelle affermazioni; ed è perciò che egli ha presentato un particolareggiato resoconto accompagnato da una diffusa relazione.

Aggiunge che alcuni fondi della Consulta Araldica dovevano essere versati nelle Casse del tesoro.

Non intende però di giudicare dell'impiego dei fondi stessi, che certamente i suoi predecessori avranno impiegato nell'interesse dei pubblici servizi.

Nè solamente circa all'impiego dei fondi della Consulta Araldica non intende portar giudizio alcuno, ma neppure intende di giudicare dell'impiego dei fondi del terremoto.

Egli ha presentato i documenti necessarii per far conoscere lo

stato delle cose. Questo era il suo dovere di fare e questo ha fatto.

PALAMENGHI-CRISPI rende omaggio alla buona fede ed alla lealtà dell'onorevole presidente del Consiglio che ha riconosciuto regolare l'impiego dei fondi in discussione, fatto dai suoi predecessori.

Ma se l'onorevole presidente del Consiglio ha voluto esprimere un tale giudizio su quegli impieghi, altro e ben diverso giudizio fu manifestato dal commendatore Astengo nella sua relazione. Ora dinanzi alle affermazioni dell'onorevole Astengo deve fare un po' di storia dei proventi dell'Araldica.

Questi proventi prima non erano versati al Tesoro; venuta la deliberazione che quei fondi fossero versati, rimasero nella Cassa dell'Araldica circa lire 35,000 che riguardavano le precedenti gestioni, e che non dovevano versarsi.

Ammessa la regolarità della detenzione di questi fondi, c'è la questione della regolarità del loro impiego.

L'onorevole Cavallotti ha voluto far credere che fossero indebitamente spese dall'amministrazione Crispi.

Ora egli sente il dovere di presentare alla Presidenza della Camera un documento dal quale risulta che le lire 35,000 furono spese dai Ministeri Crispi, Di Rudinì e Giolitti press'a poco nelle identiche proporzioni, e per servizi attinenti all'Araldica durante gli anni dal 1891 al 1895.

Il giudizio quindi del senatore Astengo è quindi soverchiamente partigiano.

C'è un'ultima e piccola questione relativa all'impiego di lire 1945 fatta da lui stesso come funzionario, prima di essere deputato; ma non è il caso di occuparsene, perchè quella somma fu impiegata con l'autorizzazione del suo ministro in piccole gratificazioni a circa venti impiegati che appartenevano allora alla Presidenza del Consiglio, per lavori realmente fatti nell'interesse dell'Amministrazione.

CAVALLOTTI. Sarebbe stato meglio che l'onorevole Presidente del Consiglio avesse pubblicato tutti i documenti.

Se ciò fosse stato fatto tutte le affermazioni d'oggi dell'onorevole Palamenghi sarebbero state completamente smentite.

Afferma in primo luogo che ora obbligo del Ministero di versare tutti i fondi dell'Araldica.

Dimostra poi la somma irregolarità del prelevamento della somma di lire 1945 a favore del segretario del presidente del Consiglio, ora onorevole Palamenghi. Ma questi ha dichiarato che la somma fu spesa per gratificazioni ad impiegati diversi della Presidenza del Consiglio.

Ora per le gratificazioni agl'impiegati ci sono i rispettivi stanziamenti.

Nota quindi con soddisfazione che la relazione presentata fa ampia prova della verità delle sue affermazioni.

E viene ora alla relazione circa all'impiego dei fondi del terremoto.

In quella relazione sono evidentemente provati fatti assolutamente riprovevoli (Rumori) perchè provano che i fondi della Carità sono stati impiegati ben diversamente dall'intenzione degli offerenti. (Senso — Rumori).

Alcuni segni di denegazione dimostrano la necessità della pubblicazione ufficiale delle relazioni. E il Governo pel primo sentirà ora il dovere di provocare quella pubblicazione, perchè la continuità del Governo non impone la confusione delle colpe. (Approvazioni alla estrema sinistra).

GALLI preferirebbe rispondere dopo aver esaminato i documenti testè presentati.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, conviene che si rimetta la discussione a dopo che siano stati esaminati i documenti, perchè essa riesca più proficua.

GIOLITTI si unisce all'onorevole Cavallotti nel domandare che siano pubblicati i documenti, affinchè si vegga se durante il suo Ministero sia stato fatto un uso illecito del fondo dell'Araldica.

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, si rimette alla Camera per la pubblicazione dei documenti che egli ha presentato, ritenendo per altro che non sia punto necessario pubblicarli.

CAVALLOTTI, chiede che la Camera sia interrogata.

PALAMENGHI-CRISPI, si associa alla domanda della pubblicazione.

(La Camera delibera che i documenti presentati siano pubblicati).

Votazione di bollottaggio per la nomina di commissarii ed a scrutinio segreto sopra un disegno di legge.

LUCIFERO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Adamoli — Afan de Rivera — Aguglia — Anselmi — Aprile — Arcoleo — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Badaloni — Badini-Confalonieri — Barzilai — Beltrami — Benedini — Bertoldi — Bertolini — Bottolo — Bombrini — Bonacossa — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Branca — Brena — Brin — Brunetti Eugenio — Brunicardi — Buttini.

Caetani Onorato — Callori — Calpini — Calvanese — Calvi — Camagna — Cambray-Digny — Camera — Canegallo — Canzi — Cao-Pinna — Capaldo — Capilupi — Cappelli — Capruzzi — Carcano — Carenzi — Carmine — Carotti — Casalini — Casana — Cavagnari — Cavallotti — Celli — Coriana-Maynori — Cerulli — Cerutti — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chinaglia — Cibrario — Clementini — Cocco-Ortu — Cocito — Colajanni Federico — Colleoni — Colombo Giuseppe — Colonna — Colosimo — Comandù — Compans — Conti — Costa Andrea — Cottafavi — Cremonesi — Curioni.

Del Verme — Damiani — D'Andrea — Danoo Edoardo — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Felice Giuffrida — De Giorgio — De Leo — Del Giudice — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Broglio — D'Ippolito — Di Rudinì — Di San Donato — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Donati.

Elia — Engel — Episcopo.

Facheris — Facta — Falconi — Farinet — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Ferrucci — Fili-Astolfone — Finocchiaro Aprile — Florena — Fracassi — Franchetti — Frascara — Freschi — Frola — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana Antonio — Gaetani di Laurenzana Luigi — Galletti — Galli Roberto — Gallini — Gallo Niccolò — Gallotti — Garavetti — Garlanda — Gemma — Ghigi — Giampietro — Gianolio — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Goja — Grandi — Gualtorzi — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lausetti — Lazzaro — Lo Re Francesco — Lo Re Nicola — Lucca Piero — Lucca Salvatore — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Macola — Magliani — Manna — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marinelli — Marsengo-Bastia — Mazza — Mazziotti — Meardi — Mecacci — Medici — Mel — Menafoglio — Menotti — Merello — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Molmenti — Montagna — Morandi — Morelli Enrico — Morin — Morpurgo.

Nasi — Nocito.

Omodei.

Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Panattoni — Pantano — Papa — Pasolini — Pastore — Pavia — Penna — Pennati — Piccolo-Cupani — Pini — Piovene — Poli — Prinetti.

Radice — Raggio — Randaccio — Reali — Ricci Vincenzo — Rinaldi — Riola — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Ronchetti — Rossi-Milano — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Salandra — Sanguinetti — Santini — Saporito — Scaglione — Scalini — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala

— Scotti — Serena — Sineo — Sormani — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte.

Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Tondi — Tornielli — Torraca — Treves — Tripepi Francesco — Turati — Turbiglio Giorgio.

Vagliasindi — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendemini — Vendramini — Vetroni — Vienna — Vischi — Vollaro De Lieto.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zainy.

Sono in congedo:

Brunetti Gaetano.

Costa Alessandro.

D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — Della Rocca.

Lorenzini — Luzzatti Ippolito.

Minelli.

Papadopoli — Pozzi.

Rosano.

Sola — Spardo Alessio.

Tozzi.

Sono ammalati:

Bertollo.

Casale.

De Riseis Luigi.

Marcora — Matteucci.

Pascolato — Pignatelli — Pinchia — Pisani.

Trompeo.

Ungaro.

Assenti per ufficio pubblico:

Fazi.

Pompilj.

PRESIDENTE si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge pel matrimonio degli ufficiali.

PELLOUX, ministro della guerra, premette che non è l'iniziatore del disegno di legge, giacchè egli avrebbe preferito sanzionare la precedenza del matrimonio civile sul religioso: desidera tuttavia che si conduca una buona volta in porto un provvedimento vivamente atteso.

E perciò prega la Commissione di rinunciare agli emendamenti da essa proposti ai due primi articoli; temendo ch'essi complichino il problema.

Prega la Camera di considerare che questa legge non è che una transazione, e che deve essere come tale accettata anche da quelli che desidererebbero di meglio.

CURIONI, relatore, dichiara a nome della maggioranza dei presenti della Commissione, che non insiste negli emendamenti proposti al primo articolo.

IMBRIANI, della Giunta, lamenta che i pochi membri presenti della Giunta abbandonino proposte che erano state concordate da tutta la Commissione. Nondimeno non si opporrà al ritiro di questi emendamenti al primo articolo, purchè la Giunta mantenga gli altri.

PRESIDENTE fa osservare all'onorevole Imbriani che non si possono prendere impegni preventivi di questa natura.

IMBRIANI dice che, sul primo articolo, si asterrà dal voto. Per gli altri articoli, ricorda ai membri della Giunta l'impegno che essi hanno preso.

VISCHI, della Giunta, si riporta alle dichiarazioni fatte ieri: consente di rinunziare agli emendamenti al primo articolo; ma terrà fermo per suo conto quello del limite dell'età.

CURIONI, relatore, non può accettare impegni a nome della Commissione; ma personalmente dichiara che voterà contro la legge piuttosto che rinunziare alla proposta del limite di età.

MECACCI, della Giunta, dichiara che per suo conto voterà in favore dell'emendamento; e se sarà respinto, voterà contro il disegno di legge.

IMBRIANI ripete che, essendo favorevole alla legge, *pro boni pacis* si asterrà dal voto intorno all'articolo primo.

(Il primo articolo è approvato).

PELLOUX, ministro della guerra, non accetta gli emendamenti della Commissione all'articolo secondo.

SANTINI prega il ministro di consentirli almeno in quella parte che si riferisce agli ufficiali medici, non parendogli necessario, come disse il ministro, che quell'emendamento debba essere poi applicato anche agli ufficiali veterinarii e del commissariato.

IMBRIANI, della Giunta, difende la proposta della Commissione, affinchè il limite di età, pel matrimonio degli ufficiali, sia ridotto a trentacinque anni, tranne per gli ufficiali medici e dei reali carabinieri. Prega il ministro di non volere insistere nella sua opposizione.

PELLOUX, ministro della guerra, è dolente di non potere accettare l'invito dell'onorevole Imbriani. Ha ben meditato le proposte della Commissione: ma non può accettare che il limite di età sia portato a trentacinque anni. Ha già molto concesso ammettendo il termine di quarant'anni.

IMBRIANI (della Commissione) è dolente che il ministro non voglia lasciar la Camera libera del suo voto.

PELLOUX, ministro della guerra, non può assolutamente fare maggiori concessioni.

VISCHI nota che questa è una legge di transazione fra i fautori del vecchio sistema e coloro, che vorrebbero l'assoluta libertà del matrimonio.

Riassume le ragioni che consigliarono la Commissione a fare eccezione per gli ufficiali medici ed a ribassare il limite dell'età a 35 anni per tutti gli altri ufficiali.

Ad ogni modo, come un'ultima transazione, propone che si rinunzi da parte della Commissione all'eccezione in favore dei medici, e che il ministro da parte sua accetti il limite comune dei trentacinque anni. Qualora il ministro insista sui quarant'anni voterà contro la legge.

MARAZZI non ammette che si facciano distinzioni fra i diversi ufficiali, e quindi non accetta l'eccezione a favore dei medici. Si augura egli pure che tutti coloro, che vogliono appunto questa legge, e quindi anche l'onorevole ministro, si pongano nel terreno delle reciproche transazioni.

PRESIDENTE pone a partito il primo emendamento della Commissione inteso a ridurre a 35 anni il limite d'età, che il ministro mantiene a 40 anni.

(Non è approvato).

Pone quindi a partito l'altro emendamento riflettente gli ufficiali medici, emendamento respinto dal Governo.

(Non è approvato).

Pone a partito l'articolo 2° quale fu approvato dal Senato del Regno.

(È approvato — Approvansi gli articoli successivi sino all'articolo 7 inclusivamente).

SANTINI parla sull'articolo 8, e combatte il secondo comma aggiunto, proposto dalla Commissione.

Con questo secondo comma si stabilisce che l'ufficiale coniugato *in extremis*, il quale sopravviva, e non passa costituire la rendita in sei mesi venga revocato dall'impiego.

Trova questa disposizione addirittura crudele. Vorrebbe che si trovasse un altro mezzo per evitare le possibili frodi alla legge.

CURIONI, relatore, espone le ragioni di umanità che consigliarono la Commissione ad introdurre la disposizione che ammette, anche senza il regio assenso, il matrimonio *in extremis* per legittimazione della prole naturale vivente. Ma era indispensabile che questa facilitazione non potesse distruggere il principio della legge: e questa è la ragione che consigliò il secondo comma. Altrimenti sarebbero innumerevoli le frodi alla legge.

PELLOUX, ministro della guerra, non può accettare la prima parte dell'emendamento della Commissione se non è accolta anche la seconda.

IMBRIANI crede cosa assolutamente contro natura che si impedisca all'ufficiale *in extremis* di contrarre matrimonio; quindi la legge presenta colma una lacuna; però ammesso il principio del matrimonio *in extremis* bisogna anche riparare ai possibili abusi, perciò accetta anche la seconda parte dell'emendamento.

SANTINI chiede che il termine stabilito nell'emendamento di sei mesi sia portato a due anni.

CURIONI, relatore, propone il termine di un anno.

PELLOUX, ministro della guerra, consente.

SANTINI, accetta questo termine.

FRASCARA fa osservare al ministro che accettando un emendamento bisogna che la legge torni al Senato, il che naturalmente ne farà ritardare l'applicazione.

PELLOUX, ministro della guerra. Osserva che essendosi accettato già un emendamento la legge dovrà sempre tornare avanti al Senato.

(È approvato l'articolo 8 con l'emendamento concordato).

MANNA osserva sull'articolo 9 che esso stabilisce la retroattività delle disposizioni sancite all'articolo 6 applicandole anche alle doti costituite sotto l'antica legge. Ora vorrebbe che fosse accettato un emendamento che garantisca i diritti già acquisiti dagli orfani e dalle vedove degli ufficiali, in base all'antica legge.

CURIONI, relatore. Osserva che se si accogliesse la proposta dell'on. Manna si violerebbero i diritti di coloro che hanno fornito i mezzi per la costituzione delle doti militari, per ciò non approva questa proposta.

PELLOUX, ministro della guerra, si associa a queste considerazioni.

MANNA insiste nella sua proposta e domanda se l'articolo 9 sia applicabile anche nel caso di svincolo parziale di dote.

CURIONI, relatore, risponde che l'articolo 9 è applicabile tanto nel caso di svincolo parziale che in quello di svincolo totale della dote militare.

(Sono approvati senza modificazioni gli articoli 9, 10 e 11 ed ultimo del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche.

LUCCA PIERO crede che il criterio in base al quale si è stabilita la differenza fra le tramvie e le ferrovie economiche presenti molti inconvenienti nella sua applicazione.

Infatti questo criterio è quello della strada che si percorre; e si mettono nella categoria delle tramvie tutte quelle linee che sono stabilite nella strada rotabile, mentre si chiamano ferrovie economiche quelle che hanno tracciato e percorso proprio.

Or è facile osservare che una tramvia stabilita in una via carrozzabile può in parte avere un tracciato proprio, e che una ferrovia che ha sede propria può in qualche punto usufruire della strada carrozzabile.

Approva le disposizioni della legge che limitano la velocità delle tramvie e delle ferrovie economiche; ma giudica che queste disposizioni resteranno inefficaci se non si costringono gli esercenti a mettere in ogni treno o vagone un apparecchio che ne segni la velocità.

Occorre poi tutelare le tramvie contro le ostilità delle grandi compagnie ferroviarie; ed a questo proposito fa osservare che spesso senza buone ragioni le compagnie ferroviarie impediscono alle tramvie di traversare i binari delle ferrovie.

ENGEL si compiace che in generale il disegno di legge sia fondato sopra un concetto più largo di quello che inspirava il *disegno di legge del 1892.* Concorda coll'onorevole Lucca che sia impossibile una separazione rigorosa fra le tramvie e le ferrovie economiche.

Prega poi la Commissione e il ministro di non stabilire dei limiti tassativi alla velocità.

Gli studi d'ingegneria tendono ad aumentare la velocità conciliando quest'aumento colla maggiore sicurezza dei viaggiatori; e la presente legge potrebbe presto divenire antiquata. È meglio che il limite della velocità sia stabilito per regolamento.

Raccomanda poi che, sia per ragioni di umanità, sia per ragioni di sicurezza del servizio si pongano dei limiti all'orario del personale.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici, consente nell'idea dell'onorevole Lucca di collegare col telefono le stazioni intermedie. Assicura poi l'onorevole Lucca che porrà ogni cura perchè si proceda con criteri di rigorosa giustizia nelle concessioni di queste linee a trazione meccanica, e perchè lo sviluppo di queste ferrovie economiche non sia ostacolato dagli interessi delle grandi Società ferroviarie.

Dà schiarimenti in ordine al limite della velocità; è pronto a modificare le disposizioni relative per renderle più chiare. Crede che, per ragioni amministrative e di sicurezza, sia necessario mantenere la distinzione fra le tramvie, che hanno il binario nella strada pubblica, e le ferrovie economiche, che hanno invece sede propria.

Non crede opportuno introdurre in questa legge dei limiti di orario pel personale. Ciò potrà esser più acconciamente fatto coi regolamenti e cogli atti di concessione.

Conclude esortando la Camera ad approvare questa legge, la prima in tale importante materia.

ENGEL vorrebbe che le tramvie potessero avere sede propria, e le ferrovie valersi delle strade ordinarie, ma solo per brevi tratti e in via affatto eccezionale.

Insiste sull'opportunità di introdurre una disposizione a favore del personale, e di non esprimere in cifre tassative il limite delle velocità. Vorrebbe infine che anche gli agenti delle tramvie fossero dichiarati pubblici ufficiali.

ROMANIN-JACUR avverte che nel disegno di legge si ammette che le tramvie possono in determinati tratti avere sede propria: non crede però possibile che le ferrovie economiche possono, neppure per brevi tratti, valersi delle strade ordinarie.

Osserva che questi mezzi di comunicazione più economici, favoriranno, lungi dal danneggiarle, le grandi linee, rendendole più accessibili.

Crede poi assolutamente necessario che siano stabilite delle norme per la velocità.

LUCCA crede che convenga preoccuparsi grandemente della sicurezza di queste linee, se si vuole che questo mezzo di comunicazione acquisti tutto l'incremento desiderabile. Conviene quindi nelle osservazioni del ministro.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici, dichiara all'on. Engel che la ferrovia economica dovrà assolutamente esser tutta quanta in sede propria.

CURIONI, relatore, è pronto ad intendersi col ministro e cogli onorevoli Lucca e Engel per le modificazioni che possano migliorare la legge senza alterarne il concetto.

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE comunica il risultamento delle seguenti votazioni di ballottaggio:

Per la Giunta generale del bilancio risulta eletto Commissario l'onorevole Giuseppe Colombo con voti 131. L'onorevole Giacomo Sani ha avuto 104 voti.

Per la Giunta di vigilanza della Biblioteca risulta eletto l'on. Conti con voti 119.

L'on. Torrigiani ha avuto 103 voti.

Disegno di legge sulle licenze per rilascio di beni immobili.

Favorevoli . . . 170

Contrari. . . . 81

(La Camera approva).

Dimissioni del deputato Pisani.

PRESIDENTE annuncia che l'onorevole Pisani insiste nelle sue dimissioni.

(Sono accettate).

Dichiara vacante il Collegio di Porto Maurizio.

Interrogazioni.

BORGATTA, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere, se, considerate le esigenze del pubblico servizio, non intenda fornire di opportuna tettoia la Stazione ferroviaria di Mantova.

« Pastore. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra se intenda, in omaggio alla promessa del suo antecessore, presentare una legge modificativa a quella attualmente vigente sulle servitù militari.

« Calleri. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri delle finanze, d'agricoltura e commercio per sapere se non credono opportuno d'aumentare per Decreto Reale il dazio d'entrata sulle uva secche ad ovviare, in quanto riguarda quella voce, senza ulteriore ritardo, il grave danno cagionato dall'attuale tariffa doganale, alla produzione agricola nazionale, ai consumatori ed alle finanze dei Comuni chiusi.

« Coriana-Mayneri. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro guardasigilli per sapere quando presenterà il disegno di legge per riformare la commutazione delle prestazioni fondiarie in conformità di un ordine del giorno votato dalla Camera.

« Pantano. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro guardasigilli per sapere quando presenterà il disegno di legge per riformare la commutazione delle prestazioni fondiarie in conformità di un ordine del giorno votato dalla Camera.

« Tittoni. »

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, dichiara che lunedì, dopo l'esposizione finanziaria, potrà cominciarsi lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sulla politica interna, continuando, ove occorra, martedì.

IMBRIANI domanda al ministro della marina quando presenterà al Parlamento i risultati dell'inchiesta sui fatti della *Lombardia*.

BRIN, ministro della marineria, dichiara che l'inchiesta è stata fatta d'accordo col Ministero degli esteri, e il Governo ha preso in base ad essa i provvedimenti opportuni. Quanto al comunicarne i risultamenti alla Camera, s'intenderà col ministro degli esteri.

La seduta termina alle 18.55.

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Pietroburgo, 3 dicembre, ai giornali austriaci:

I giornali accennando alla partenza del conte Nelidow per Costantinopoli, confermano esser egli latore di tre proposte, le quali prima di venir presentate al Sultano, saranno discusse ed esaminate dagli ambasciatori delle grandi Potenze a Costantinopoli. Le proposte riguardano, tutte, l'introduzione delle riforme e sono espresse in tono energico.

Il conte Nelidow è pure latore d'una quarta proposta, che riflette il libero passaggio delle navi da guerra russe per lo stretto dei Dardanelli. In questi circoli politici si afferma che tale proposta ebbe già l'approvazione delle altre Potenze. Dapprima essa avrebbe incontrato viva opposizione da parte dell'Inghilterra e dell'Austria-Ungheria, ma la diplomazia russa è riuscita in breve ad avere l'appoggio anche di queste due Potenze.

L' Inghilterra avrebbe avuto l' assicurazione formale dal nostro governo, ch'esso non considera la questione egiziana come facente parte integrante della questione che l'Europa è chiamata a risolvere in Turchia, e l'Austria, da quanto si dice, sarebbe stata rassicurata su alcuni punti riguardanti la sua politica balcanica.

Sembra che il conte Nelidow abbia avuto l'incarico di presentare la proposta del passaggio dei Dardanelli, coll'esplicita dichiarazione, che la Russia riguarda il passaggio delle sue navi per lo stretto, non come una pressione coercitiva verso la Turchia, ma quale garanzia, date certe eventualità, per il mantenimento della promessa che il Sultano introdurrà le volute riforme.

* * *

Il *Novoje Vremja* e la *Birzevija Vedomosti*, accennando alla proposta del passaggio delle navi russe per lo stretto dei Dardanelli, dicono che i Sultano si troverà in breve dinanzi al grave dilemma: di accettare la proposta della Russia riguardo i Dardanelli, ciò che garentirebbe l'integrità della Turchia, o di respingerla. In questo secondo caso la Russia, che sempre si oppose allo smembramento della Turchia, non potrebbe più garantire al Sultano il possesso dell'attuale suo impero, e la Russia, suo malgrado forse - così scrive la *Birzevija Vedomosti* - si troverebbe spinta dagli stessi avvenimenti verso quel gruppo di Potenze, coll'Inghilterra alla testa, che non credono all'efficacia delle riforme, e sostengono di dover applicare energiche misure.

* * *

La sentenza della Corte d'Appello di Alessandria che condanna il governo egiziano a restituire alla Cassa del debito le 500 mila lire egiziane prelevate per la spedizione di Dongola è in vario modo commentata dalla stampa inglese.

Il *Times* dichiara che se l'Inghilterra deve pagare per Dongola più dell'Egitto, essa sarà padrona a Dongola e prosegue:

« Noi vorremmo anticipare il danaro; ma con questa terribile Corte innanzi agli occhi, non lo possiamo; di più l'Egitto non può contrarre prestiti. Epperò contrariamente alle nostre intenzioni, noi avremo acquistato dei nuovi diritti e dei nuovi territori in Africa. È certo, ad ogni modo, che quella sentenza avrà per effetto di prolungare l'occupazione inglese. »

Il *Morning Post* reputa che tutte le proteste sarebbero inutili, ma, pure accettando la sentenza come definitiva, esso domanda che delle modificazioni siano introdotte nel codice del tribunale internazionale che non risponde più allo svolgimento della politica egiziana.

Lo *Standard* dice che quella sentenza è assurda, ma sarà rispettata. Mezzo milione è poca cosa per l'Inghilterra; il Governo farà le spese della campagna di Dongola, ma dovrà chiedere, sotto una forma o sotto un'altra, qualchecosa per il suo danaro. Lo *Standard* spera che le finanze egiziane basteranno per rimborsare il mezzo milione di sterline che fu preso.

Il *Daily News* dice che lord Salisbury, impiegando il denaro senza il consenso della Francia e della Russia ha procurato all'Inghilterra una disfatta che avrebbe potuto evitare con un po' di cura. Se lord Salisbury rifiuta di rimborsare i fondi, la Russia e la Francia domanderanno delle spiegazioni e lord Salisbury sà troppo bene ciò che vorrebbe dir questo.

* * *

Telegrafano da Madrid, al *Temps*, che l'ex-ministro presidente, sig. Sagasta, ha fatto una visita alla Regina Reggente, per la prima volta, dopo cinque mesi.

Il sig. Sagasta, a quanto si afferma, avrebbe detto alla Reggente che il partito liberale non prova nessuna impazienza di riassumere gli affari e non desidera di creare nessuna difficoltà al Governo nella sua missione di pacificare le colonie. Soltanto se la politica attualmente seguita dal sig. Canovas del Castillo non riescisse a dare prontamente i risultati che il paese ne attende per iscongiurare gravi complicazioni interne ed esterne e se le circostanze esigessero un cambiamento di politica, il partito liberale ne accetterebbe la responsabilità per secondare il capo dello Stato.

Il partito liberale, aggiunge il corrispondente, crede che l'azione militare sia compatibile con una politica di conciliazione e di riforme, di cui si potrebbe fare immediatamen-

to un esperimento a Portoricco, e, più tardi, a Cuba quando le circostanze lo permettessero.

Questa politica agevolerebbe un accordo eventuale cogli Stati Uniti e ad essa aderiscono presentemente non solo i più ragguardevoli uomini della Sinistra, come Moret, Canalejas e Aguilero ma altresì alcuni membri della Destra, i signori Maura, Gamazo e Abarzuga.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re di Serbia, salutato alla stazione da S. M. il Re d'Italia, partì ieri l'altro da Roma per Firenze, ove giunse col seguito alle ore 14,50.

Fu ricevuto alla stazione dal Sindaco, marchese Torrigiani, dal primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Napoli, generale Terzaghi, e da molta folla.

S. M. si recò subito all'*Albergo della Gran Bretagna.*

Nella sera andò a Palazzo Pitti per far visita alle LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli. La visita fugli subito restituita da S. A. R.

Ieri sera il Principe di Napoli diede un pranzo in onore di S. M.

S. M. il Re di Serbia ha visitato oggi, a Firenze, le caserme militari.

Tasse per i pubblici esercizi. — Il Sindaco di Roma ha pubblicato un manifesto, con il quale, ai termini del regolamento, dispone che tutti gli esercenti Alberghi, Trattorie, Osterie, Locande, Caffè ed altri stabilimenti e negozi, in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, o che ritengono sale pubbliche di bigliardo, altri giuochi leciti o stabilimenti sanitari o bagni pubblici, debbano far vidimare le rispettive licenze di esercizio in Campidoglio, presso l'Ufficio 3°, sezione tasse, dal 9 al 23 corrente.

Il pagamento della tassa dovrà effettuarsi nei giorni e secondo l'ordine alfabetico del rispettivo cognome qui appresso indicati:

9 dicembre, lettera A — 10, B — 11, C fino alla C o inclusiva — 12, C rimanente — 13, D — 14, E ed F — 15, G — 16, I ed L — 17, M — 18, N ed O — 19, P — 20, Q ed R — 21, S — 22, T ed U — 23, V e Z.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 7 dicembre, a lire 104,07.

Il prezzo del cambio, che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 7 a tutto il 13 dicembre, per i daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 104,70.

R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia. — Il ff. da Direttore, on. A. Pascolato, con suo manifesto, fa conoscere che a norma del R. decreto 21 giugno 1883, nel primo trimestre del 1897 sarà aperto presso quella R. Scuola Superiore una sessione di esami di DIPLOMA DI ABILITAZIONE all'insegnamento dell'*Economia politica*, *Statistica* e *Scienza della Finanza* e del *Diritto civile*, *commerciale*, *amministrativo* e *legislazione rurale*.

Chi crede di potervi essere ammesso può rivolgersi, per maggiori informazioni, alla Segreteria della Scuola in Venezia. Le domande in carta da bollo da cent. 50, coi relativi documenti, devono essere presentate alla Scuola non più tardi del 31 dicembre corrente.

Marina Mercantile. — Il giorno 4 i piroscafi *Rio-Janeiro* e *Nord-America*, della Veloce, partirono il primo da Barcellona per Colombia ed il secondo da La Palmas per Genova. Ieri l'altro il piroscafo *Kaiser Wilhelm*, del N. L., giunse a Genova e da questo porto diretto a New-York partì il piroscafo *Ems*, della stessa N. L.

— Ieri poi i piroscafi *Umberto I*, *Regina Margherita* e *Bisagno*, della N. G. I., partirono il primo da Suez per Porto-Said, il secondo da Tarifa pel Plata ed il terzo da Hong-Kong per Singapore.

Incendio. — Un dispaccio da Spezia, fa sapere che l'altra notte bruciò una tettoia nel R. laboratorio d'artiglieria presso Piazza d'Armi.

Il danno fu poco rilevante, e non si ebbero a deplorare disgrazie di persone.

L'eruzione del Vesuvio. — Essa prosegue attivissima e le lave abbondanti minacciano d'intercettare le vie che conducono all'Osservatorio.

Il grande cratere centrale superiore è in pienissimo stato di emanazione di vapori e gas, misti a *pini* di cenere e lapillo; e così pure le *fumarole* laterali al gran cono, sulla frattura radiale del 3 luglio 1895, sono in continua attività, ed ivi si osservano dei bellissimi prodotti di sublimazioni di *sesquicloruro di ferro* e di *sale ammoniaco*.

Dai studi fatti dal prof. Tascone, reggente l'Osservatorio vesuviano, il volume delle lave eruttate finora dal piccolo cono sorpassa i venti milioni di metri cubi.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Valle — *La moglie decorativa*, ore 21.
Quirino — *L'Olimpo*, ore 21.
Manzoni — *Il ratto delle Sabine*, ore 21.

ESTERO

I vini italiani in Austria-Ungheria. — Si ha da Vienna che colà si attribuisce alle adulterazioni e ai miscugli la decadenza dei vini italiani, la cui esportazione nell'impero-ungarico ora già così promettente. Infatti mentre nel 1894 l'importazione, mercè la tariffa minima, fu superiore ai 2 milioni di ettolitri, nel 1895 discese a 600,000 e nel 1896 a meno di 400,000.

Una terribile tempesta di neve. — Telegrafano da Nuova York, 29 novembre:

Una terribile tempesta di neve infierì nelle valli del Missourie, del Mississipì, e segnatamente nel Minnesota, nel Dakota, nel Montana e nell'Idaho. In alcune località la neve salì a 5 metri d'altezza. Il freddo è eccessivo. I treni rimangono sospesi o subiscono grandi ritardi. Le perdite del bestiame sono gravi. Si annunziano cinque casi di morte pel freddo, e si teme che vi siano altre vittime.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ATENE, 6. — Il Re ha invitato il Governo a stabilire un campo permanente e a chiamare sotto le armi 12,000 uomini della riserva per gli esercizi militari.

Nel suo Messaggio, il Re dice che le manovre della scorsa primavera dimostrarono la necessità di eseguire le manovre con forti effettivi di truppe. Ritiene necessario che l'esercito si consacri esclusivamente all'istruzione, che le riserve eseguiscano esercitazioni e che una commissione di ufficiali superiori scelga il fucile per l'esercito.

Il Re termina esprimendo il vivissimo desiderio di avere un esercito degno della propria missione e la speranza che le misure accennate permetteranno di raggiungere lo scopo.

VIENNA, 6. — L'Ambasciatore di Germania, conte di Eulembourg, chiese per telegrafo di essere inteso come testimonio nella prossima seduta del processo contro i pubblicisti Leckert, Lutzow e coimputati, ed è già partito per Berlino.

MADRID, 6. — Si ha dall'Avana: Avvennero, in parecchi punti, vari scontri nei quali gli insorti perdettero armi e munizioni ed ebbero 42 morti e numerosi feriti.

Il generale Suarez Inclan ha attaccato in Loma Gobernadora le bande di Maceo.

Si ha da Manilla: Il generale Polavieja giunse a Manilla e e preso possesso delle sue funzioni di vice-comandante delle truppe spagnuole.

ROMA, 6. — La Legazione dell'Uruguay presso S. M. il Re d'Italia ha ricevuto, oggi, un dispaccio dal suo Governo, il quale conferma che il movimento insurrezionale è completamente terminato.

CRISTIANIA, 6. — Il *Norsk Telegram Bureau* annunzia che i negoziati relativi al rinnovamento del trattato di commercio tra la Svezia e la Norvegia sono falliti.

LONDRA, 6. — Il Vicerè delle Indie, conte d'Elgin, annunzia che, in seguito a nuove pioggie, ormai non si teme più la carestia.

CAIRO, 6. — Il Governo egiziano ha accettato l'offerta dell'Inghilterra ed ha rimborsato, oggi, 500,000 lire sterline alla Cassa del Debito Pubblico Egiziano.

SASSARI, 6. — I carabinieri di Orani arrestarono, oggi, il pericolosissimo latitante Giovanni Fadda, sul quale vi ha una forte taglia.

Su tutta la costa della Sardegna imperversa una tempesta. Molte navi cercarono rifugio.

I postali sospesero la partenza.

BERLINO, 6. — Il Prefetto di polizia ha sospeso il Commissario di polizia Tausch dalle sue funzioni fino all'esito del processo contro i pubblicisti Leckert, von Lutzow e coimputati.

SOFIA, 7. — Il Giornale ufficiale annunzia che la Sobranje è convocata pel 13 decembre.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 5 dicembre 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì	749 80
Umidità relativa a mezzodì	87
Vento a mezzodì	Sud moderato.
Cielo	piovigginoso.
Termometro centigrado	**Massimo** 14°7
	Minimo 9.°1.

Pioggia in 24 ore: incalcolabile.

Li 5 dicembre 1896.

In Europa pressione elevata al centro della Russia, Kiew 770; bassa sull'Inghilterra, Shields 731.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito al N e centro, fino a 8 mm. poco variato altrove, pioggie quasi ovunque, e qualche nevicata al N.

Stamane: cielo generalmente coperto con pioggie o neve al N, venti deboli a freschi intorno levante.

Barometro: 760 Lecco, Catanzaro, Siracusa; 758 Milano, Ancona, Foggia, Palermo; 755 Firenze, Roma; 752 Livorno.

Probabilità: venti deboli a freschi meridionali al S, intorno a levante al N, cielo nuvoloso o coperto con pioggie specialmente Italia superiore; mare mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 5 dicembre 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima nelle 24 ore precedenti	Temperatura Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	piovoso	mosso	13 0	7 8
Genova	piovoso	legg. mosso	7 6	3 3
Massa Carrara	piovoso	mosso	12 9	6 0
Cuneo	nevica	—	2 8	— 0 8
Torino	1/4 coperto	—	3 0	0 0
Alessandria	coperto	—	4 4	— 2 6
Novara	nevica	—	5 0	1 0
Domodossola	—	—	—	—
Pavia	nevica	—	3 6	— 0 3
Milano	nevica	—	4 9	0 4
Sondrio	nevica	—	—	1 0
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	piovoso	—	4 0	1 0
Cremona	nevica	—	3 6	0 3
Mantova	piovoso	—	5 0	— 1 8
Verona	piovoso	—	5 3	2 9
Belluno	piovoso	—	1 2	— 0 5
Udine	piovoso	—	4 4	0 2
Treviso	piovoso	—	3 4	2 0
Venezia	piovoso	legg. mosso	4 8	1 0
Padova	1/2 coperto	—	3 8	1 9
Rovigo	piovoso	—	4 1	1 4
Piacenza	nevica	—	3 6	— 0 2
Parma	piovoso	—	4 5	0 5
Reggio Emilia	piovoso	—	3 9	1 4
Modena	coperto	—	3 8	1 1
Ferrara	piovoso	—	3 2	1 6
Bologna	nebbioso	—	1 8	0 6
Ravenna	piovoso	—	4 9	0 2
Forlì	coperto	—	4 0	2 2
Pesaro	coperto	legg. mosso	6 4	3 5
Ancona	3/4 coperto	calmo	8 7	5 8
Urbino	nebbioso	—	3 9	1 2
Macerata	coperto	—	6 8	4 4
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	8 0	3 2
Perugia	coperto	—	8 2	4 2
Camerino	coperto	—	4 8	2 0
Pisa	coperto	—	13 0	7 6
Livorno	piovoso	calmo	10 8	6 5
Firenze	coperto	—	9 9	6 4
Arezzo	coperto	—	9 5	5 3
Siena	coperto	—	9 0	5 2
Grosseto	1/4 coperto	—	12 4	7 4
Roma	coperto	—	11 5	9 1
Teramo	1/4 coperto	—	8 6	3 8
Chieti	1/4 coperto	—	9 4	0 8
Aquila	coperto	—	8 0	2 2
Agnone	1/2 coperto	—	7 3	3 1
Foggia	coperto	—	12 2	8 2
Bari	coperto	calmo	11 8	8 9
Lecce	1/2 coperto	—	11 8	9 6
Caserta	coperto	—	13 1	9 2
Napoli	coperto	legg. mosso	12 0	9 4
Benevento	nebbioso	—	10 9	6 4
Avellino	nevica	—	8 8	—
Salerno	3/4 coperto	—	8 6	4 5
Potenza	3/4 coperto	—	6 0	3 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	nebbioso	—	12 0	4 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	17 0	12 5
Trapani	3/4 coperto	calmo	17 7	13 2
Palermo	1/2 coperto	legg. mosso	21 4	11 8
Porto Empedocle	coperto	calmo	19 0	14 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	coperto	mosso	17 0	11 1
Catania	coperto	legg. mosso	16 9	10 6
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	18 0	10,6
Cagliari	coperto	agitato	16 5	9 0
Sassari	piovoso	—	15 8	10 5

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 5 Dicembre 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	97,17 $^1/_2$ 20 22 $^1/_2$ 27	$^1/_2$ 32 $^1/_2$)	— —
			2ª grida	96,85 87 $^1/_2$ 90	96 88 $^3/_4$			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	96,95 85	— —			— —
			» di L. 25		— —			— —
»			» di L. 10	97,75	— —			— —
			» di L. 5	97,75	— —			— —
1 ott. 96			detta 4 $^1/_2$ %		— —			103 —
			» » in cartelle di L. 45 a 180		— —			103 —
»			» » » 3 a 45		— —			103 —
»			» » Certificati interinali (1° vers.)		— —			101 85
»			» » » interamente liberati		— —			102 10
1 lug. 96			detta 4 %		— —			96 90
			» » in cartelle da L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 ott. 96			2ª grida		— —			57 50
			piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			102 10
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			97 50
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			101 25
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 96	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			481 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			472 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			279 —
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			491 —
»	500	500	» » » » » 4 $^1/_2$ %		— —			498 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 $^1/_2$ %		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 $^1/_2$ %		— —			502 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			666 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			512 —
1 gen. 96	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	900	700	Az. Banca d'Italia		— —			755 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			125 —
1 gen. 96	500	500	» » Istituto Ital. di Credito Fond.		— —			440 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			365 —
15 ott. 96	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	814		— —
1 lug. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1260 —
1 ott. 96	250	250	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	174 175 175 $^3/_4$ 175	$^1/_2$)	— —
1 gen. 94	125	125	» » dei Molini e Pastif. Pantanella		— —			125 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			140 —
»	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	223 $^1/_2$ 223 224 225		— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 96	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			322 —
15 apr. 96	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			118 —
1 gen. 96	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			51 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			18 50
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'industr. Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			525 —
1 giu. 95	250	250	» Acquedotto De Ferrari-Galliera		— —			248 —
			Azioni Società Assicurazioni.					
»	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			101 —
1 lug. 96	250	125	» » - Vita		— —			211 —

Godimento	Valori nomin.	Valori versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fino corrente	IN LIQUIDAZIONE Fino prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.		— —			292 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			938 —
1 lug. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno.		— —			470 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			180 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			80 —
1 ott. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			510 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione speciale.					
	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale		— —			50 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			10 50
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	104 08¹/₄	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	104 57¹/₂ 67¹/₂	— —	104 62¹/₂	104 62¹/₂ 65	104 62	104 73³/₄ 66	104 65 35
4	Londra	90 giorni	— — (65	26 12	26 12	— —	— —	— — (¹/₄	— —
	»	Chêque	26 38	— —	— —	26 40 41¹/₂	26 42	26 42¹/₄ 37¹/₄	26 42
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	129 50	— —	129 50 57¹/₂	129 60	129 80 60	129 70

Risposta dei premi . . 29 Dicemb.
Prezzi di Compensazione 29 »

Compensazione . . . 30 Dicemb
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1896

Rendita 5 %	96 —
detta 4 ¹/₂ %	102 50
detta 4 %	96 —
detta 3 %	57 —
Obbl. Municipio di Roma 5 %	— —
» dette 4 % (1ª Emissione)	475 —
» dette 4 % (2ª a 8ª Emis.)	465 —
» Cred. Fond. B. S. Spirito	280 —
» » » B. d'It. 4 %	491 —
» » » » 4 ¹/₂ %	499 —
» » » dell'Ist. It. »	502 —
Azioni Ferr. Meridionali	662 —
» » Mediterranee	508 —
» » Sarde (Preferen.)	272 —
» Banca d'Italia	730 —
» Banco di Roma	135 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni	365 —
» » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi	815 —
» » Acqua Marcia	1260 —
Azioni Soc. Condotte d'acqua	185 —
» » Molini Past. Pant.	120 —
» » Gener. Illuminaz.	140 —
» » An. Tramway-Om.	220 —
» » Navig. Gen. Ital.	315 —
» » Metallurgica Ital.	120 —
» » Piccola Borsa di Roma	110 —
» » An. Piem. Elett.	160 —
» » Risan. di Napoli	18 —
» » Credito Italiano.	525 —
» » Acq. De Ferrari G.	248 —
» Fondiaria Incendio	99 —
» » Vita	211 —
Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89	288 —
» Strade Ferr. del Tirreno	467 —
» Soc. Immobiliare	180 —
» » » 4 %	80 —
» Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	48 —
» » Immobiliare	10 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

4 dicembre 1896.

Consolidato 5 % . . . . L. 96 965
Consolidato 3 % nominale . . . . » 56 25

La Commissione Sindacale

LUIGI BOSIO.
EMILIO BRACCI.
ORESTE PUERI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ERNESTO DELVITTO.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.